V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 7/2024: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. C. 1780 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 40

ALLEGATO 1 (Relazione tecnica aggiornata) 59

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore. C. 1532-*ter*-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 50

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. Atto n. 122 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizioni)* 50

ALLEGATO 2 (Documentazione depositata dalla rappresentante del governo) 73

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. Atto n. 126 (Rilievi alle Commissioni VII e XI) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)* 54

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212. Atto n. 131 (Rilievi alla VII Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)* 56

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 136 (Rilievi alla IX Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 57

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 58

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 7/2024: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale.
C. 1780 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, ricorda preliminarmente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. Ricorda, altresì, che il provvedimento è corredato della relazione tecnica, aggiornata alla luce delle modificazioni introdotte dal Senato della Repubblica.

In merito ai commi da 1 a 4 dell'articolo 1, rileva che le norme prevedono che le operazioni di votazione per le consultazioni elettorali e referendarie relative all'anno 2024 sono accorpate alle elezioni europee e si svolgono in due giorni in luogo di uno e che i compensi corrisposti ai componenti delle sezioni elettorali e dei seggi speciali sono incrementati del 15 per cento. Per quanto riguarda l'incremento dei compensi e l'accorpamento delle date, rileva che la relazione tecnica quantifica l'onere derivante dall'incremento dei compensi in 7.573.858,50 euro per il 2024, alla cui attuazione il provvedimento provvede integralmente, ai sensi dell'articolo 5, mediante utilizzo del Fondo per le spese elettorali, mentre i risparmi derivanti dall'accorpamento delle elezioni non vengono scontati sui saldi di finanza pubblica. Rileva, inoltre, che l'incremento dei compensi previsto è coerente con i dati e le ipotesi formulate dalla relazione e determina un onere al quale si provvede interamente a valere sul Fondo per le spese elettorali. Alla luce di tali elementi, con riguardo alla quantificazione dei compensi, non ha osservazioni da formulare. Con riferimento, invece, al prolungamento delle operazioni di voto da un solo giorno, come previsto a legislazione previgente, a due giorni, rileva che la relazione tecnica non considera alcun effetto finanziario e non commenta la fattispecie. Con riferimento a norme di tenore analogo disposte in anni recenti, rammenta che, secondo le rispettive relazioni tecniche, quanto a talune voci di spesa, quali stampa delle schede e degli stampati per i seggi, uffici preposti alla proclamazione degli eletti e componenti dei seggi nonché lavoro straordinario del personale di prefetture e comuni, non sono stati ascritti effetti finanziari. Quanto invece alla vigilanza ai seggi, rammenta preliminarmente che per gli anni 2021 e 2023 sono stati quantificati oneri riferiti alle Forze di polizia, mentre per l'anno 2020 si è ritenuto che l'accorpamento delle consultazioni elettorali fosse idoneo a compensare i maggiori oneri derivanti dal prolungamento delle operazioni al lunedì. Per quanto riguarda il provvedimento in esame, evidenzia che nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo ha fornito alla Commissione Bilancio del Senato elementi dai quali si desume che la spesa per la vigilanza, stimata in circa 10,7 milioni per il 2024, è a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio, ribadendo contestualmente che l'accorpamento delle votazioni europee, regionali e amministrative rappresenta comunque, in termini di fabbisogno finanziario complessivo, un risparmio rispetto all'ipotesi di distinte e singole votazioni, anche su di una sola giornata. In proposito, non ha

dunque osservazioni da formulare alla luce dei precedenti e del chiarimento del Governo.

Per quanto riguarda l'articolo 1-*ter*, rileva preliminarmente che le norme in esame recano una disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione europee 2024. In particolare, rileva che si prevede che quando il comune di temporaneo domicilio appartiene alla medesima circoscrizione elettorale in cui ricade il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, gli elettori fuori sede possono votare nel comune di temporaneo domicilio, ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Quando, invece, il comune di temporaneo domicilio appartiene a una circoscrizione elettorale diversa, gli elettori fuori sede possono votare nel comune capoluogo della regione di domicilio ed il voto è espresso presso sezioni elettorali speciali appositamente istituite in ogni capoluogo di regione nel numero di una sezione elettorale per ogni 800 elettori, o frazione di essi, ammessi al voto, ai sensi di quanto previsto rispettivamente dai commi 3 e 8. Inoltre, fa presente che si prevede che gli elettori fuori sede che intendono esercitare il diritto di voto ai sensi delle norme in esame debbano presentare apposita domanda al comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ai sensi del comma 4, e che quest'ultimo, effettuate le verifiche, ne comunichi l'esito positivo al comune dove l'elettore eserciterà il diritto di voto, che dovrà rilasciare, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici, un'attestazione di ammissione al voto, ai sensi dei commi 6 e 7. Rileva che agli oneri derivanti dalla costituzione delle sezioni speciali, pari a 614.149 euro per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*. Si riconosce, infine, agli elettori fuori sede che votano nel capoluogo di regione del domicilio, il diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione, e ritorno, per l'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale speciale di assegnazione, ai sensi del comma 21. Osserva che la relazione tecnica illustra partitamente i dati e gli elementi sulla cui base è possibile verificare la quantificazione dell'onere: in proposito non ha dunque osservazioni. Per quanto riguarda, in particolare, il comma 21, rileva che la disposizione non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri giacché a legislazione vigente le predette agevolazioni di viaggio sarebbero state comunque riconosciute ai medesimi elettori in caso di viaggio verso il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Riguardo a tale considerazione, fa presente che appare comunque opportuna una valutazione da parte del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 22 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma 8, pari a 614.149 euro per l'anno 2024, mediante utilizzo delle risorse del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto sul capitolo 3020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nel segnalare preliminarmente che il citato Fondo reca una dotazione di 300 milioni di euro per ciascun anno del bilancio di previsione dello Stato relativo al triennio 2024-2026, non formula osservazioni, posto che, da un lato, esso presenta le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell'ulteriore ricorso al Fondo disposto dal comma 1 dell'articolo 5, e che, dall'altro, l'utilizzo di tali risorse appare coerente rispetto alle finalità cui il Fondo medesimo risulta preordinato. Tanto premesso, sotto il profilo strettamente formale osserva tuttavia che, a differenza di quanto stabilito da analoghe disposizioni di copertura finanziaria contenute in precedenti provvedimenti, la norma in esame non esplicita l'anno di iscrizione del citato Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Per quanto concerne l'articolo 2, in merito ai profili di quantificazione rileva preliminarmente che le norme in esame specificano le modalità che l'Istat deve seguire per comunicare al pubblico e agli enti

territoriali i dati rilevati dal censimento permanente della popolazione e delle abitazioni svolto dall'Istat, con la precipua finalità, chiarita dalla relazione illustrativa, di garantire il riallineamento fra le risultanze censuarie, dell'Istat, e l'anagrafe nazionale della popolazione residente, dei comuni. In tal senso osserva come le norme intervengano sulla disciplina della comunicazione ai comuni delle risultanze censuarie espungendo la specificazione, a suo tempo inserita con successiva novella nel testo del comma 233 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, che le risultanze siano trasmesse in forma aggregata, conseguentemente, per effetto di tale soppressione, il citato comma ritorna identico al suo testo originario; specificano che i risultati censuari diffusi sono i soli a dover essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione delle numerose norme che rinviano all'ammontare della popolazione per la disciplina delle fattispecie da esse previste. In proposito, non ha osservazioni da formulare considerato quanto segue: circa la trasmissione dei dati ai comuni in forma individuale, assistita da una clausola di invarianza, sia la relazione tecnica sia una Nota del Governo fornita alla Commissione Bilancio del Senato nel corso dell'esame del presente provvedimento assicurano che l'attività può essere svolta nell'ambito delle risorse disponibili; la norma viene riportata al testo originario del comma 233 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, con riferimento al quale la relazione tecnica che accompagnava tale testo aveva stimato gli oneri per l'attuazione del censimento permanente; circa il riferimento ai dati censuari per l'individuazione numerica della popolazione, la disposizione risulta di carattere ordinamentale.

Per quanto riguarda l'articolo 3, in merito ai profili di quantificazione, rileva che l'articolo in esame interviene in materia di norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia, introducendo disposizioni di carattere permanente e per le quali non vengono autorizzate specifiche spese. Più specificamente, rileva quanto segue. Il comma 1 stabilisce che per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluogo di provincia si applicano, indipendentemente dalla relativa dimensione demografica, gli articoli 72 e 73 del testo unico sugli enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Osserva che tale disposizione, secondo quanto chiarito dalla relazione tecnica, produce effetto per il solo comune di Urbino, che passerebbe ad eleggere il sindaco non più con un sistema maggioritario a turno unico bensì con un sistema proporzionale con premio di maggioranza ed eventuale secondo turno di ballottaggio. Il comma 2 riserva, invece, alla legge l'individuazione dei capoluoghi di provincia, mentre il comma 3 stabilisce che, nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi e lo statuto stabilisce quale delle città capoluogo è sede legale della provincia. Corrispondentemente, il comma 4 prevede che tale ipotesi non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici, mentre il comma 5 salvaguarda le autonomie speciali. Fa presente come la relazione tecnica stimi, quanto al comma 1, un maggior onere di 15.000 euro per lo svolgimento di ciascuna elezione, esponendo le basi di calcolo. Tale onere, secondo la relazione tecnica, è posto a carico dell'amministrazione comunale di Urbino, unico comune cui la norma risulti applicabile. Quanto al comma 3, rileva che secondo la relazione tecnica tale disposizione comporta che nei soli comuni di Massa, Cesena e Urbino verranno rideterminati in aumento il numero di componenti della giunta e del consiglio comunale e ciò determinerà un onere complessivo di 1.443.204 euro annui, per la cui determinazione vengono forniti i dati e gli elementi di calcolo necessari. Sottolinea che, secondo quanto specificato dalla stessa relazione tecnica, l'onere è a carico dei comuni interessati, che sono comunque tenuti ad assicurare la compatibilità di tali spese con gli equilibri di bilancio. Rammenta come i medesimi argomenti siano stati ribaditi dal Governo presso la Commissione Bilancio del Senato. Rileva che la relazione tecnica,

infine, non annette oneri ai commi 2, 4 e 5. Dopo la predetta stima degli oneri, sottolinea che la sola relazione tecnica, ma non la norma, rammenta il recente incremento del fondo per il concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dagli enti locali per la corresponsione dell'incremento dell'indennità degli amministratori di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019. Essa informa altresì che, per i comuni interessati, relativamente all'anno 2024 il contributo statale è stato quantificato in euro 378.011,88 per Urbino e in euro 436.920,16 per Carrara e Cesena. In proposito, osserva dunque riassuntivamente che i commi 1 e 3, nel riformare taluni aspetti delle norme elettorali applicabili ai capoluoghi di provincia, pongono, in capo a taluni comuni, nuovi o maggiori oneri che la relazione tecnica quantifica come segue: per il comune di Urbino, circa 680.000 euro annui per gli organi dell'ente e 15.000 euro per ciascuna elezione; per ciascuno dei comuni di Carrara e Cesena, circa 381.000 euro annui per gli organi dell'ente. Fa presente che, a fronte di tali maggiori oneri, la norma non dispone alcuna quantificazione né copertura, mentre la relazione tecnica rammenta che l'apposito fondo da ripartire è stato incrementato dalla legge di bilancio per il 2022 e che nel prossimo riparto saranno destinati al comune di Urbino, circa 378.000 euro e a ciascuno dei comuni di Carrara e Cesena, circa 437.000 euro. Al riguardo, evidenzia che: i commi 1 e 3, discostandosi da quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, pongono maggiori oneri in capo a determinati enti locali senza provvedere alla loro quantificazione e copertura; la mera indicazione delle somme derivanti, in favore dei tre predetti enti, dal riparto dell'apposito Fondo statale non costituisce una modalità di copertura idonea in quanto essa pone, a fronte di nuovi oneri introdotti dalla presente norma, risorse che già erano destinate ai comuni a legislazione previgente; in ogni caso, oltre ai predetti profili di inidoneità della copertura, anche da un punto di vista meramente quantitativo si rileva che essa, stando ai dati forniti dalla medesima relazione tecnica, risulta inferiore rispetto ai nuovi e maggiori oneri. Sottolinea come risulti quindi necessario acquisire dal Governo un'ulteriore valutazione circa la rispondenza delle modalità di quantificazione e di copertura dei nuovi oneri rispetto alle previsioni della legge di contabilità e finanza pubblica, anche considerato che gli elementi forniti in prima lettura non parrebbero idonei a risolvere le predette osservazioni. Infine, non ha osservazioni da formulare riguardo ai commi 2, 4 e 5.

In merito ai commi 1 e 2 dell'articolo 4, rileva preliminarmente che le norme in esame recano disposizioni applicabili solo nei comuni con meno di 15.000 abitanti e riguardano la possibilità di ricandidarsi a sindaco ed il *quorum* di validità delle elezioni comunali in cui è presente una sola lista. In proposito non ha osservazioni da formulare, stante il carattere ordinamentale di tali disposizioni.

Per quanto concerne il comma 2-*bis* del medesimo articolo 4, rileva preliminarmente che le norme in esame differiscono dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 gli effetti di una disposizione ai sensi della quale, nel riparto del Fondo per il concorso alla copertura del maggior onere da questi sostenuto per la corresponsione dell'incremento delle indennità di amministratori locali, sono ammessi anche i comuni che abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente. In proposito non ha osservazioni da formulare, considerato che la norma incide sul riparto di somme comunque destinate a spesa entro il limite delle disponibilità e che alla disposizione di cui si differisce l'applicabilità non erano stati a suo tempo ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione riferiti all'articolo 4-*quinquies*, rileva preliminarmente che la norma in esame, introdotta dal Senato con un emendamento non corredato di relazione tecnica, interviene sui trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità degli amministratori delle « forme particolari e più accentuate di decentramento » che possono essere isti-

tuite nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti. In particolare, osserva che la norma dispone che, per il passato e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i trattamenti riconosciuti in deroga ai limiti fissati dalle disposizioni di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del medesimo testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 non sono soggetti a ripetizione, mentre, per il futuro, viene affidato ad un decreto ministeriale il compito di individuare i criteri e le modalità con cui i comuni possono riconoscere indennità e gettoni di presenza che, nel loro complesso, non devono determinare una spesa superiore a quella che il comune potrebbe sostenere applicando le tipologie di indennità e i tetti di spesa previsti dal citato articolo 82, commi 1 e 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. In proposito, non ha osservazioni da formulare per quanto riguarda la disciplina futura dei trattamenti degli amministratori, posto che si fa rinvio a un decreto ministeriale che dovrà garantire, nel complesso, una spesa non superiore a quella determinata ai sensi della legislazione vigente. Per quanto riguarda, invece, la non ripetibilità dei trattamenti in deroga erogati fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, rileva che andrebbe chiarito se dalla disposizione medesima possano derivare minori entrate rispetto a quelle già iscritte nei tendenziali con riferimento, ad esempio, a eventuali contenziosi in essere: circa tale questione, infatti, la relazione tecnica non fornisce elementi di valutazione.

Per quanto concerne i commi 1 e 2 dell'articolo 5, in merito ai profili di copertura finanziaria fa presente che il comma 1 dell'articolo 5 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4 dell'articolo 1, pari a euro 7.573.859 per l'anno 2024 , mediante utilizzo delle risorse del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto sul capitolo 3020 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, nel ricordare che il citato Fondo reca una dotazione di 300 milioni di euro per ciascun anno del bilancio di previsione dello Stato relativo al triennio 2024-2026, non formula osservazioni, posto che, da un lato, esso presenta le occorrenti disponibilità, anche tenuto conto dell'ulteriore impiego delle risorse del Fondo disposto dal comma 22 dell'articolo 1-*ter*, e che, dall'altro, l'utilizzo di tali risorse appare coerente rispetto alle finalità cui il Fondo medesimo risulta preordinato. Analogamente a quanto segnalato con riferimento al citato comma 22 dell'articolo 1-*ter*, sotto il profilo strettamente formale osserva che la norma in esame non esplicita l'anno di iscrizione del citato Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva inoltre come il successivo comma 2 dell'articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, volta a prevedere che dalla sua attuazione, fatta eccezione per le disposizioni onerose di cui al comma 4 dell'articolo 1 e al comma 22 dell'articolo 1-*ter*, che recano un'autonoma copertura finanziaria, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non ha osservazioni riguardo alla formulazione delle disposizioni in esame.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 *(vedi allegato 1)*, che è già stata anticipata agli Uffici della Commissione.

Alla luce della predetta documentazione, con riferimento ai chiarimenti richiesti dal relatore, precisa, in particolare, che dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1-*ter*, comma 21, che prevedono il riconoscimento agli elettori fuori sede del diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio per il trasferimento dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione e per il viaggio di ritorno, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, in base alla legisla-

zione vigente, le agevolazioni di viaggio sarebbero comunque riconosciute ai medesimi elettori per il trasferimento verso il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti e per il viaggio di ritorno.

Assicura, inoltre, che dalle norme elettorali relative ai capoluoghi di provincia di cui all'articolo 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i comuni interessati provvederanno all'attuazione della nuova disciplina nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci, anche in considerazione del fatto che l'incremento delle indennità e dei gettoni di presenza conseguente all'attribuzione dello *status* di capoluogo di provincia ai tre comuni di Urbino, Cesena e Carrara non ha carattere obbligatorio ma è rimesso alle determinazioni degli enti interessati e che il contributo spettante a tali comuni in sede di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019 sarà determinato in misura proporzionale all'aumento della consistenza numerica degli amministratori, nei limiti delle risorse del fondo medesimo.

Segnala, infine, che le disposizioni dell'articolo 4-*quinquies*, che escludono la ripetibilità dei trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, riconosciuti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non determinano effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto le entrate derivanti dalla ripetizione di tali trattamenti, in ragione del loro carattere eventuale, non sono state considerate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 1780, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione in legge del decreto-legge n. 7 del 2024, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nonché degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

dall'attuazione delle disposizioni dell'articolo 1-*ter*, comma 21, che prevedono il riconoscimento agli elettori fuori sede del diritto alle vigenti agevolazioni di viaggio per il trasferimento dal comune di temporaneo domicilio al capoluogo di regione e per il viaggio di ritorno, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto, in base alla legislazione vigente, le agevolazioni di viaggio sarebbero comunque riconosciute ai medesimi elettori per il trasferimento verso il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti e per il viaggio di ritorno;

dalle norme elettorali relative ai capoluoghi di provincia di cui all'articolo 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i comuni interessati provvederanno all'attuazione della nuova disciplina nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci, anche in considerazione del fatto che l'incremento delle indennità e dei gettoni di presenza conseguente all'attribuzione dello *status* di capoluogo di provincia ai tre comuni di Urbino, Cesena e Carrara non ha carattere obbligatorio ma è rimesso alle determinazioni degli enti interessati e che il contributo spettante a tali comuni in sede di ripartizione delle risorse del fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 157 del 2019 sarà determinato in misura proporzionale all'aumento della consistenza numerica degli amministratori, nei limiti delle risorse del fondo medesimo;

le disposizioni dell'articolo 4-*quinquies*, che escludono la ripetibilità dei trat-

tamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità degli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, riconosciuti fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non determinano effetti negativi a carico della finanza pubblica, in quanto le entrate derivanti dalla ripetizione di tali trattamenti, in ragione del loro carattere eventuale, non sono state considerate nelle previsioni tendenziali di finanza pubblica,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Zaratti 1-*ter*.2 e 1-*ter*.3, che sono volte a riconoscere il diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero di consultazioni referendarie, in favore di coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, abbiano temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Osserva che entrambe le proposte appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, privi di quantificazione e di copertura finanziaria;

Zaratti 1-*ter*.4, che rende permanente la disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, prevista dall'articolo 1-*ter* del provvedimento per le sole elezioni per l'anno 2024, senza tuttavia adeguare corrispondentemente la quantificazione degli oneri da essa derivanti, né la relativa copertura finanziaria;

Boschi 1-*ter*.6, che prevede che la disciplina sperimentale prevista dall'articolo 1-*ter* del provvedimento per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024 si applichi a tutti gli elettori fuori sede, senza tuttavia adeguare corrispondentemente la quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta medesima, né la relativa copertura finanziaria;

Pavanelli 1-*ter*.5, Madia 1-*ter*.7 e Carfagna 1-*ter*.8, che estendono anche a coloro che, per motivi di lavoro o di cura, abbiano temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, la disciplina sperimentale prevista dall'articolo 1-*ter* del provvedimento per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, senza tuttavia adeguare corrispondentemente la quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta medesima, né la relativa copertura finanziaria;

Pavanelli 1-*ter*.10, che estende in via sperimentale le disposizioni di cui all'articolo 1-*ter* alle consultazioni referendarie ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione agli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente domiciliati in un comune situato in una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, senza tuttavia adeguare corrispondentemente la quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta medesima, né la relativa copertura finanziaria;

Baldino 1-*ter*.06, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per il voto anticipato e presidiato, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2024, allo scopo di introdurre in via sperimentale, per le consultazioni elettorali politiche, regionali, amministrative ed europee, nonché per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, modalità di espressione del voto che ne consentano l'anticipo e il presidio presso sedi, diverse dagli istituti scolastici, appositamente abilitate o autorizzate. Osserva che la proposta emendativa non provvede, tuttavia, alla copertura finanziaria degli oneri dalla stessa quantificati;

gli identici Zaratti 1-*ter*.03 e Onori 1-*ter*.04, che riconoscono agli elettori italiani residenti nei Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, iscritti negli appositi elenchi degli elettori italiani residenti all'estero, il diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo nelle sezioni elettorali presenti nel territorio dei Paesi stessi, che dovranno essere appositamente istituite presso le ambasciate d'Italia, i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane. Osserva che le proposte emendative appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, i quali tuttavia non sono quantificati e sono privi di copertura finanziaria.

Per quanto concerne, invece, le proposte emendative sulle quali considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai profili di carattere finanziario, segnala le seguenti:

Pavanelli 1.1 e 1.2 e Zaratti 1.3, che prevedono, in varia misura, incrementi della percentuale di aumento degli onorari fissi forfetari di cui all'articolo 1 della legge n. 70 del 1980 spettanti, per l'anno 2024, ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali di cui all'articolo 9 della legge n. 136 del 1976 in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, provvedendo altresì alla copertura dei relativi oneri a valere sul Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle consultazioni elettorali, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalle proposte emendative in esame e della relativa copertura finanziaria;

Toni Ricciardi 1.04, che prevede l'estensione del diritto di elettorato attivo per le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo anche ai cittadini italiani residenti in Stati del continente Europa non appartenenti all'Unione europea, qualora nei suddetti Paesi risiedano oltre 300 mila italiani. La proposta quantifica gli oneri derivanti dalla sua applicazione in misura pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri finanziari recati dalla proposta emendativa in esame, nonché in ordine alla congruità della copertura finanziaria, con particolare riferimento alle annualità successive al 2024;

Di Sanzo 1.05, che è volta ad estendere, a decorrere dalle elezioni del Parlamento europeo previste per l'anno 2024, l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo VI della legge n. 18 del 1979, nonché degli articoli da 3 a 7 del decreto-legge n. 408 del 1994, che disciplinano il voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia da parte degli elettori residenti nel territorio di altri Paesi membri dell'Unione europea, anche ai cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che risiedono in Paesi non aderenti all'Unione europea. Osserva che la proposta emendativa quantifica gli oneri da essa derivanti in misura

pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, provvedendovi mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, appare considera acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri finanziari recati dalla proposta emendativa in esame, nonché in ordine alla congruità della copertura finanziaria, con particolare riferimento alle annualità successive al 2024;

Madia 1-*ter*.1, che reca una complessiva disciplina in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza in occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero di consultazioni referendarie, in favore di coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, abbiano temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti. Osserva che la proposta emendativa quantifica gli oneri da essa derivanti in misura pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri finanziari recati dalla proposta emendativa in esame, nonché in ordine alla congruità della copertura finanziaria, con particolare riferimento alle annualità successive al 2024;

Auriemma 1-*ter*.05, che riconosce a coloro che siano impegnati in operazioni di soccorso e di sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali la possibilità di votare nel comune in cui operano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, prevedendo altresì che dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, reputa necessario acquisire dal Governo una conferma circa la possibilità di assicurare l'attuazione delle disposizioni di cui alla proposta medesima nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in linea con la clausola di neutralità finanziaria;

gli identici Zaratti 1-*ter*.01 e Carfagna 1-*ter*.02, che sono volte a riconoscere agli studenti di età inferiore ai ventotto anni, domiciliati per motivi di studio in una regione diversa da quella di residenza, l'agevolazione per i viaggi ferroviari prevista dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 nella misura del 100 per cento del prezzo base su tutti i treni del servizio nazionale per i servizi *standard*, nonché per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale, in caso di abbinamento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024 alle elezioni dei presidenti e dei consigli regionali o a un turno di votazione per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali. Osserva che la proposta emendativa quantifica gli oneri da essa derivanti in misura pari a 10 milioni di euro, provvedendovi mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione degli oneri finanziari recati dalla proposta emendativa in esame;

gli identici Zaratti 2.1 e Boldrini 2.2, che apportano modifiche al Testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, volte a sopprimere i riferimenti alla formazione di liste elettorali distinte per uomini e donne e l'indicazione, per le donne coniugate o vedove, anche del cognome del marito. Essa prevede, inoltre, che entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, l'Ufficio elettorale provveda a una

conseguente revisione straordinaria delle liste elettorali. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se all'attività di revisione straordinaria delle liste elettorali prevista dalle proposte emendative le amministrazioni interessate possano provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ivi compreso l'articolo aggiuntivo Pavanelli 1.06, che prevede una riduzione per il solo anno 2024 del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che reca le necessarie disponibilità.

La sottosegretaria Lucia ALBANO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. In particolare, evidenzia che la contrarietà espressa sugli emendamenti Pavanelli 1.1 e 1.2 e Zaratti 1.3 discende dal fatto che il Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei *referendum*, ivi utilizzato a copertura, non presenta le occorrenti disponibilità, tenuto conto delle finalità cui il Fondo medesimo già risulta preordinato a legislazione vigente. Esprime, inoltre, parere contrario sugli articoli aggiuntivi Baldino 1.01, Pavanelli 1.02 e 1.06, non richiamati dal relatore, in quanto anch'essi suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Non ha, infine, rilievi da formulare sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Silvio LAI (PD-IDP) dichiara di non comprendere le ragioni della contrarietà espressa dalla rappresentante del Governo sugli emendamenti Pavanelli 1-*ter*.5, Madia 1-*ter*.7 e Carfagna 1-*ter*.8 volti in sostanza ad estendere anche a coloro che, per motivi di lavoro o di cura, abbiano temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, la disciplina prevista dall'articolo 1-*ter* del provvedimento in esame, che introduce in via sperimentale l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024. Osserva, in particolare, che agli adempimenti connessi all'eventuale incremento del numero dei soggetti interessati dall'applicazione della citata disciplina sperimentale si potrà comunque provvedere nell'ambito delle risorse stanziate per l'attuazione dell'articolo 1-*ter*, in quanto il numero dei votanti fuori sede a suo avviso non incide sugli oneri derivanti dal voto stesso.

Rammenta, peraltro, che in questa stessa legislatura, in occasione dell'esame della proposta di legge C. 115 a prima firma dell'onorevole Madia, recante disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, si era effettuata una quantificazione unitaria degli oneri derivanti dal voto fuori sede per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, da parte di tutti gli elettori che, per motivi di lavoro, studio, cure mediche o prestazione di assistenza in qualità di *caregiver* familiare si trovano, per un periodo di almeno tre mesi, nell'ambito del territorio nazionale, in una regione diversa da quella del comune di residenza. Invita, pertanto, la sottosegretaria Albano a compiere sul punto un supplemento di istruttoria.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che la stima degli oneri derivanti dalla disciplina sperimentale di cui all'articolo 1-*ter* del decreto in esame è stata effettuata, secondo i dati analiticamente riportati nella relazione tecnica di passaggio, sulla base di un numero di studenti maggiorenni frequentanti corsi di studi di fuori della provincia o città metropolitana di residenza puntualmente determinato.

Conferma, pertanto, il parere contrario sugli emendamenti Pavanelli 1-*ter*.5, Madia 1-*ter*.7 e Carfagna 1-*ter*.8 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sulle proposte emendative 1.1, 1.2, 1.3, 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.06, 1-*ter*.1, 1-*ter*.2, 1-*ter*.3, 1-*ter*.4, 1-*ter*.5, 1-*ter*.6, 1-*ter*.7, 1-*ter*.8, 1-*ter*.10, 1-*ter*.01, 1-*ter*.02, 1-*ter*.03, 1-*ter*.04, 1-*ter*.05, 1-*ter*.06, 2.1 e 2.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti trasmesso dall'Assemblea.

Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore.

C. 1532-*ter*-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite, rinviato nella seduta del 19 marzo 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che sono ancora in via di perfezionamento i necessari approfondimenti istruttori in ordine ai profili di carattere finanziario evidenziati nella precedente seduta dalla relatrice.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Atto n. 122.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 marzo 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, recante elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 5 marzo, unitamente al prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento in esame *(vedi allegato 2)*. Sulla base di tale documentazione, richiama sinteticamente i principali chiarimenti richiesti dal relatore.

Roberto PELLA (FI-PPE), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante definizione della condizione

di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato (Atto n. 122);

preso atto della trasmissione, da parte del Governo, del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, della legge n. 196 del 2009;

preso atto, altresì, dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le modifiche apportate dall'articolo 3 alla terminologia e alle definizioni recate dall'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, necessarie per allineare la normativa nazionale alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le prestazioni riconosciute potranno essere modulate nell'ambito delle risorse disponibili;

l'introduzione, all'articolo 5, comma 3, lettera *d)*, di nuovi criteri di valutazione, ai fini dell'accertamento dell'invalidità civile di cui alla legge n. 118 del 1971, con l'impiego di tabelle medico-legali relative alla condizione conseguente alla compromissione duratura non è suscettibile di determinare un ampliamento della platea dei beneficiari dei relativi trattamenti, bensì consentirà un'analisi maggiormente mirata della sussistenza della condizione di disabilità, anche con riferimento ai minori, assicurando una maggiore omogeneità territoriale delle valutazioni e riducendo i margini di discrezionalità attualmente presenti nel riconoscimento della condizione di invalidità;

l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, in materia di efficacia provvisoria anticipata dell'attestazione di patologie determinanti gravi compromissioni funzionali, ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali e socio-sanitarie individuate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 7, è circoscritta alle persone con patologie determinanti gravi compromissioni funzionali, per le quali un eventuale esito negativo della valutazione di base appare altamente improbabile, fermo restando che, al fine di garantire la neutralità finanziaria della disposizione, in sede di adozione del decreto attuativo previsto dal medesimo comma 2 si consentirà l'erogazione anticipata delle prestazioni ripetibili, in forma specifica o per equivalente, per le quali l'esperimento dell'azione di ripetizione dell'indebito e il relativo esito non presentino elevati margini di incertezza;

l'acquisizione, da parte dell'INPS, della documentazione attestante la formazione effettuata in educazione continua in medicina, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, da parte dei medici che abbiano rilasciato il certificato medico che costituisce il presupposto per l'avvio del procedimento di valutazione, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non determinando lo svolgimento di attività di tipo valutativo da parte dell'Istituto di previdenza;

con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 9, la facoltà di stipulare convenzioni per affidare l'accertamento dell'invalidità civile all'INPS è stata finora utilizzata dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Veneto e Sicilia;

con riferimento alla quantificazione degli oneri derivanti dalle assunzioni di cui all'articolo 9, la stima del 35 per cento di personale medico da destinare agli accertamenti sanitari di invalidità civile non riguardanti gli anziani non autosufficienti è stata effettuata considerando che, nell'ambito del personale impegnato nelle funzioni sanitarie dell'INPS, complessivamente pari a 1.410 unità, circa il 70 per cento è impiegato per l'accertamento dell'invalidità e che le domande relative agli anziani non autosufficienti costituiscono il 50 per cento del totale, mentre la stima del numero delle unità di personale sanitario e amministrativo necessario per lo svolgimento delle funzioni delle unità valutative di base, pari rispettivamente al 20 e al 13 per cento, è

stata effettuata considerando le attività di supporto che dovranno essere svolte da tali categorie di personale;

il dato di 493 unità di personale medico già in servizio che può essere destinato all'accertamento delle invalidità che non riguardano gli anziani non autosufficienti è stato quantificato considerando un numero di unità pari al 50 per cento del personale destinato all'accertamento dell'invalidità, pari a 987 unità, a sua volta pari al 70 per cento del numero complessivo di medici a disposizione dell'INPS, pari a 1.410 unità;

i dati relativi al personale sanitario e amministrativo attualmente disponibile, pari rispettivamente a 173 unità e a 61 unità, sono stati ricavati applicando alle 496 unità di personale sanitario e alle 174 unità di personale tecnico previsto nel fabbisogno disponibile una percentuale del 70 per cento al fine di determinare il personale impiegato per l'accertamento dell'invalidità e, successivamente, una riduzione del 50 per cento per considerare il personale impiegato nella gestione delle domande relative agli anziani non autosufficienti;

la quantificazione degli oneri derivanti dal reclutamento di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, è stata effettuata in modo tale da rispettare il limite indicato dall'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 7;

ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dal pagamento della tredicesima mensilità in relazione al trattamento economico accessorio del personale di cui all'articolo 9 è stato considerato il valore medio annuo dei trattamenti accessori calcolato sulla base dei dati desunti dai Fondi per il trattamento accessorio e le unità destinatarie degli stessi, con riferimento all'ultima annualità disponibile;

la stima delle spese da sostenersi in relazione allo svolgimento delle procedure concorsuali, quantificate dall'articolo 9, comma 7, in misura pari a 2.086.769 euro per l'anno 2024, è basata su precedenti esperienze dell'INPS e include il noleggio di dotazioni informatiche, servizi di organizzazione e gestione, nonché locazione temporanea di locali arredati e attrezzati, mentre con riguardo alla stima delle spese di funzionamento, quantificate dal medesimo articolo 9, comma 7, in 396.487 euro nel 2024, 1.625.593 euro nel 2025 e 198.244 euro annui a decorrere dall'anno 2026, le maggiori spese per l'anno 2025 sono giustificate dalla realizzazione delle misure organizzative necessarie alla messa a regime delle assunzioni;

gli articoli 11 e 12 dello schema in esame, nel prevedere che a decorrere dal 1° gennaio 2025 sia utilizzata, nella valutazione di base, la Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute – *International Classification of Functioning, Disability and Health* (ICF), approvata dalla 54ª Assemblea mondiale della sanità il 22 maggio 2001, come modificata dagli aggiornamenti adottati prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, non hanno carattere innovativo, in quanto tale classificazione è direttamente vincolante per gli Stati aderenti all'Organizzazione mondiale della sanità, in base a quanto stabilito dagli articoli 21, lettera *b)*, e 22 del Protocollo concernente la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità stipulato a New York il 22 luglio 1946, approvato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947;

l'articolo 16, che reca disposizioni in materia di interoperabilità tra le banche dati sugli elementi relativi al procedimento valutativo di base, si limita a prevedere l'interoperabilità di banche dati già esistenti, afferenti a dati che attualmente sono già comunicati all'INPS, in un'ottica di semplificazione del procedimento, richiedendo lo svolgimento di attività che il medesimo Istituto è in grado di garantire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

l'articolo 17, in materia di istituti di tutela dell'accomodamento ragionevole, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche per effetto di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 5-*bis* della legge n. 104 del 1992, introdotto dalla disposizione in esame, ai sensi del quale l'accomodamento ragionevole deve essere compatibile con le risorse effettivamente disponibili allo scopo;

le verifiche poste in capo al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità dai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 5-*bis* della legge n. 104 del 1992, introdotto dall'articolo 17 del provvedimento in esame, attenendo a profili connessi a eventuali discriminazioni delle persone con disabilità, rientrano nei compiti istituzionalmente demandati al medesimo Garante e possono, pertanto, essere svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni di cui all'articolo 18, in materia di progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato per le persone disabili, saranno attuate nei limiti di quanto già previsto dall'ordinamento vigente, giacché i progetti individuali per le persone disabili sono già disciplinati dall'articolo 14 della legge n. 328 del 2000 e dalla partecipazione della persona con disabilità al procedimento di valutazione multidimensionale e di definizione del predetto progetto di vita non discendono oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

l'articolo 20, in materia di libertà di scelta sul luogo di abitazione e di continuità dei sostegni, si limita a garantire le medesime prestazioni spettanti ai soggetti con disabilità anche nel caso in cui gli stessi cambino la propria abitazione, fermo restando il vincolo del *budget* di progetto quale limite alle soluzioni individuabili in relazione alla specificità del nuovo contesto di vita;

all'attuazione degli articoli 26 e 28 che disciplinano, rispettivamente, i contenuti del progetto di vita e il *budget* di progetto si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, in linea con quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, considerando altresì che l'articolo 31 prevede l'istituzione di un Fondo per l'implementazione dei progetti di vita, con una dotazione pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, che integra le risorse già stanziate a legislazione vigente per le medesime finalità;

l'articolo 32 prevede oneri per il finanziamento di attività di formazione dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti limitatamente agli anni 2024 e 2025, in quanto l'esigenza di tali misure formative si avverte principalmente nella fase iniziale dell'attuazione della riforma di cui al provvedimento in esame e, in ogni caso, il materiale formativo prodotto rimarrà nella disponibilità delle amministrazioni interessate e potrà essere riutilizzato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l'utilizzo, con finalità di copertura finanziaria delle risorse del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 178, della legge n. 234 del 2021, previsto dall'articolo 34, comma 1, non pregiudica attività o programmi già avviati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

rilevata l'esigenza di:

prevedere espressamente, all'articolo 8, comma 2, che l'INPS provvede alle attività previste dalla medesima disposizione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

modificare le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 4, che indicano tra le risorse che concorrono al finanziamento del *budget* di progetto quelle riconducibili al Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27

dicembre 2017, n. 205, al fine di precisare che tali risorse sono ora confluite nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,

modificare la disposizione di cui all'articolo 38, comma 2, al fine di inserire l'articolo 9, commi 6 e 7, nel novero delle disposizioni che si applicano dal 30 giugno 2024 e la cui efficacia non è pertanto differita al 1° gennaio 2025,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'articolo 8, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'INPS provvede alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

e con le seguenti condizioni:

All'articolo 28, comma 4, sostituire le parole: dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, *con le seguenti:* dalle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, confluite nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213,

All'articolo 38, comma 2, dopo le parole: articoli 6, comma 9, *aggiungere le seguenti:* 9, commi 6 e 7 ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 marzo 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM.
Atto n. 126.
(Rilievi alle Commissioni VII e XI).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica, rinviato nella seduta del 13 marzo 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, con riferimento alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice nella precedente seduta, rileva che dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 9, che consentono ai commissari che svolgono attività di docenza presso istituzioni italiane di essere esentati, a richiesta, dallo svolgimento della ordinaria attività didattica per i periodi di attività della commissione nazionale, con la conseguente nomina di un sostituto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che tale facoltà sarà riconosciuta a un numero estremamente limitato di docenti e che agli oneri derivanti dalla nomina dei sostituti si provvederà in prima istanza a valere sui capitoli di bilancio del Ministero dell'università e della ricerca relativi alle supplenze, che recano uno stanziamento pari a 4 milioni di euro, prudenzialmente superiore al fabbisogno *standard* di supplenze,

quantificabile in circa 1,4 milioni di euro, ferma restando in ogni caso la possibilità per le istituzioni interessate di provvedere alla compensazione degli eventuali oneri a valere sulle risorse derivanti dalle rispettive entrate proprie, a partire dalle contribuzioni degli studenti e dalle attività svolte in favore di terzi.

Assicura, inoltre, che all'eventuale passaggio dei ricercatori alla docenza, previsto dall'articolo 7, si procederà nei limiti dei *budget* assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Precisa, quindi, che la durata massima complessiva degli incarichi di docenza di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, anche in considerazione delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel proprio parere sul provvedimento, sarà rideterminata in tre anni, assicurando la compatibilità delle disposizioni con la disciplina europea in materia di durata massima di contratti a termine nelle pubbliche amministrazioni.

Avverte, infine, che le disposizioni dell'articolo 14, relative alle procedure di reclutamento del personale amministrativo e tecnico, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il provvedimento in esame richiama le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, che già si applica a tutte le amministrazioni statali, comprese le istituzioni del comparto AFAM, prevedendosi conseguentemente l'applicazione delle vigenti disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, in materia di compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni di concorso, non essendo in ogni caso previsti compensi per il personale docente.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula quindi la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (Atto n. 126);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 9, che consentono ai commissari che svolgono attività di docenza presso istituzioni italiane di essere esentati, a richiesta, dallo svolgimento della ordinaria attività didattica per i periodi di attività della commissione nazionale, con la conseguente nomina di un sostituto, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in considerazione del fatto che tale facoltà sarà riconosciuta a un numero estremamente limitato di docenti e che agli oneri derivanti dalla nomina dei sostituti si provvederà in prima istanza a valere sui capitoli di bilancio del Ministero dell'università e della ricerca relativi alle supplenze, che recano uno stanziamento pari a 4 milioni di euro, prudenzialmente superiore al fabbisogno *standard* di supplenze, quantificabile in circa 1,4 milioni di euro, ferma restando in ogni caso la possibilità per le istituzioni interessate di provvedere alla compensazione degli eventuali oneri a valere sulle risorse derivanti dalle rispettive entrate proprie, a partire dalle contribuzioni degli studenti e dalle attività svolte in favore di terzi;

all'eventuale passaggio dei ricercatori alla docenza, previsto dall'articolo 7, si procederà nei limiti dei *budget* assunzionali disponibili a legislazione vigente;

la durata massima complessiva degli incarichi di docenza di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, anche in considerazione delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel proprio parere sul provvedimento, sarà rideterminata in tre anni, assicurando la compatibilità delle disposizioni con la disciplina europea in materia

di durata massima di contratti a termine nelle pubbliche amministrazioni;

le disposizioni dell'articolo 14, relative alle procedure di reclutamento del personale amministrativo e tecnico, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il provvedimento in esame richiama le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, che già si applica a tutte le amministrazioni statali, comprese le istituzioni del comparto AFAM, prevedendosi conseguentemente l'applicazione delle vigenti disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, in materia di compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni di concorso, non essendo in ogni caso previsti compensi per il personale docente;

rilevata la necessità di modificare la formulazione della clausola di invarianza finanziaria di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 19, al fine di assicurarne la precettività, prevedendo che dall'attuazione dello schema di regolamento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: quattro anni *con le seguenti:* tre anni;

all'articolo 10, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni *con le seguenti:* tre anni;

all'articolo 19, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non derivano *con le seguenti:* non devono derivare ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione relativa allo schema in esame.

La Commissione approva la proposta di deliberazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.
Atto n. 131.
(Rilievi alla VII Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, ricorda preliminarmente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame riforma il regolamento che disciplina la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005. Rileva che il provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge n. 508 del 1999, è corredato di relazione tecnica e reca all'articolo 2 una clausola di neutralità finanziaria.

Quanto ai profili finanziari del provvedimento, non ha osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni introdotte, confermato anche dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 4 dell'articolo 1, nel sostituire l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, prevede che ai componenti dell'organo collegiale di coordinamento dei dipartimenti e, laddove costituite, delle scuole non spettano indennità, compensi, rimborsi spese o emolumenti. Al riguardo, osserva che andrebbe valutata l'opportunità di modificare la disposizione,

al fine di allinearla alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi, stabilendo che ai componenti del predetto organo collegiale non spettano « compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati ». Sul punto, considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO non ha rilievi da formulare circa i profili finanziari del provvedimento in esame, concordando altresì sull'opportunità segnalata dal presidente di modificare la formulazione della novella di cui all'articolo 1, comma 4, che esclude la corresponsione ai componenti degli organismi ivi richiamati di indennità, compensi, rimborsi spese o emolumenti, al fine di allinearne la formulazione a quella comunemente utilizzata nella prassi.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 (Atto n. 131);

rilevata l'opportunità di modificare le disposizioni recate dalla novella di cui all'articolo 1, comma 4, che esclude la corresponsione di indennità, compensi, rimborsi spese o emolumenti ai componenti dell'organo collegiale di coordinamento dei dipartimenti e, laddove costituite, delle scuole, al fine di allinearne la formulazione a quella comunemente utilizzata nella prassi,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

All'articolo 1, comma 4, capoverso Art. 5, sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Ai componenti dell'organo collegiale di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione.

La Commissione approva la proposta di deliberazione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane Spa. Atto n. 136.
(Rilievi alla IX Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, fa presente che il comma 1 del provvedimento stabilisce che il presente decreto regolamenta l'alienazione di una quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in Poste Italiane Spa, che determini il mantenimento di una partecipazione dello Stato al capitale di Poste Italiane, anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 35 per cento.

Segnala, inoltre, che il comma 2 prevede che l'alienazione della quota di partecipazione di cui al comma 1 possa essere effettuata, anche in più fasi, attraverso il ricorso singolo e/o congiunto ad un'offerta

pubblica di vendita rivolta al pubblico dei risparmiatori in Italia, inclusi i dipendenti del gruppo Poste Italiane, e/o a investitori istituzionali italiani e internazionali, ovvero attraverso collocamento sul mercato, anche mediante modalità di vendita accelerate o attraverso vendita in blocchi. Rileva che il comma 3, al fine di favorire la partecipazione all'offerta del pubblico indistinto dei risparmiatori e dei dipendenti del gruppo Poste Italiane, tenuto conto anche della prassi di mercato e di precedenti operazioni di privatizzazione, consente che siano previste forme di incentivazione in termini di quote dell'offerta riservate – ad esempio, *tranche* dell'offerta riservata e lotti minimi garantiti, come esplicitato dalla relazione tecnica – e/o di prezzo – anche differenziato per pubblico indistinto e dipendenti: ad esempio, come precisato dalla relazione tecnica, con *bonus share* maggiorata rispetto al pubblico indistinto – e/o, per quanto riguarda i dipendenti, di modalità di finanziamento.

Al riguardo, evidenzia innanzitutto che la prospettata dismissione rientra nel novero delle operazioni finanziarie per le quali non vengono contabilizzati effetti sul saldo di indebitamento netto. Ricorda inoltre che il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, in cui sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato, è gestito fuori bilancio su conto di gestione intestato alla Cassa depositi e prestiti Spa detenuto presso la Banca d'Italia. Segnala che la gestione delle somme accreditate e utilizzate è attribuita dall'articolo 48 del testo unico del debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, al direttore generale del Tesoro o, per delega, al dirigente generale del debito pubblico.

Osserva che dall'operazione deriveranno effetti finanziari positivi per l'incasso dei proventi dall'alienazione delle azioni, che ridurranno il debito e la relativa spesa per interessi, ed effetti negativi per la riduzione o cessazione di entrate da dividendi e che ulteriori minori effetti discenderanno, dal punto di vista fiscale, dall'aumento di entrate derivanti dalla tassazione dei maggiori dividendi percepiti da soggetti esterni alla pubblica amministrazione, con aliquota al 26 per cento, e dalla diminuzione delle entrate derivanti dalla tassazione degli interessi sui titoli di Stato, con aliquota al 12,5 per cento.

Ciò considerato, sarebbe utile, a suo avviso, acquisire elementi sugli effetti di riduzione del debito che potrebbero essere conseguiti e una valutazione di massima circa i possibili effetti netti sui saldi di bilancio. In particolare, fa presente che le mancate entrate attese da dividendi andrebbero confrontate con i risparmi di spesa per interessi sul debito al fine di determinare l'effetto netto dei flussi sui saldi di finanza pubblica.

Infine, sempre al fine di valutare l'impatto netto dell'operazione, preso atto che agli oneri correlati alle operazioni di cessione, per la più parte costituiti dalle commissioni spettanti agli *advisor*, si provvederà a valere sui proventi incassati, osserva che sarebbe auspicabile un'indicazione, anche alla luce delle risultanze emerse in occasione delle più recenti dismissioni di partecipazioni azionarie, dell'ammontare atteso di tali oneri, perlomeno in linea di massima.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 marzo 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 15.55.

ALLEGATO 1

DL 7/2024: Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. C. 1780 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA

RELAZIONE TECNICA

L'**articolo 1**, al **comma 1**, prevede che, a esclusione delle consultazioni già indette alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2024, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le operazioni di votazione relative alle consultazioni elettorali e referendarie si svolgano nella giornata di domenica, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

Il **comma 2** disciplina la durata delle operazioni di votazione con riferimento alle consultazioni europee, stabilendo che le stesse si tengono nella giornata di sabato dalle ore **15** alle ore **23** e nella giornata della domenica dalle ore 7 alle ore 23.

Il **comma 3** detta norme per il caso di contemporaneo svolgimento delle consultazioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con un turno di elezioni amministrative e con eventuali elezioni regionali nonché altre consultazioni elettorali o referendarie. In particolare, viene stabilito che le operazioni di votazione si svolgano nelle stesse giornate previste dal comma 2 e che l'entità degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione è quella stabilita per le elezioni politiche e amministrative *ex* articolo 1, commi 1, 2 e 4 della legge 13 marzo 1980, 70. In merito al riparto delle spese tra gli enti interessati alle diverse tipologie di consultazione, si precisa che troverà applicazione l'articolo 17, nono comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136, come inserito dall'articolo 1, comma 400, lettera b), numero 2), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Ai sensi del **comma 4**, in considerazione del prolungamento delle operazioni di votazione, per l'anno 2024 viene disposto un incremento del 15 per cento degli onorari fissi forfetari spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione, dal quale deriva un onere quantificato all'articolo 5, comma 1, in euro 7.573.859 per l'anno 2024.

In ordine alla stima di tali maggiori oneri e ai profili finanziari attinenti alle previsioni di cui al comma 4, occorre considerare che a giugno 2024 si terranno le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con il coinvolgimento dell'intero corpo elettorale nazionale: 51.628.498 elettori distribuiti in 61.554 sezioni elettorali e 1.518 seggi speciali istituiti presso i luoghi di cura e detenzione. In merito alle consultazioni amministrative del turno ordinario primaverile, a oggi, i comuni chiamati al voto saranno complessivamente 3.683, per un totale di 20.272 uffici elettorali di sezione, 433 seggi speciali e 16.590.255 elettori. Sempre nel primo semestre del prossimo anno, si svolgeranno le amministrative in 4 comuni del Trentino-Alto Adige (27 sezioni, 1 seggio speciale e 22.054 elettori) e in 5 comuni sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso (89 sezioni, 3 seggi speciali e 99.555 elettori) nonché le elezioni regionali in Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Sardegna (8.953 sezioni, 216 seggi speciali e 6.890.410 elettori). Nel secondo semestre dell'anno si terranno le regionali in Umbria per le quali saranno interessati 705.392 elettori distribuiti in 1.000 sezioni e 19 seggi speciali; andranno inoltre al voto 4 comuni sciolti per infiltrazioni di tipo mafioso per un totale di 51 sezioni e 42.741 elettori.

Sotto il profilo finanziario, si premette che, nell'ambito delle politiche governative di riduzione della spesa pubblica, l'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha previsto che nell'organizzazione e nello svolgimento delle consultazioni elettorali le Amministrazioni a ciò preposte dovranno comunque razionalizzare i servizi per realizzare un ulteriore contenimento delle spese. A tal fine, la determinazione della misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni è stata demandata al decreto previsto dal citato articolo 55, comma 8, da adottare con cadenza triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio.

Al riguardo – in disparte le elezioni regionali la cui data di svolgimento è fissata dalle singole amministrazioni interessate – si osserva che la concentrazione delle consultazioni europee e amministrative della primavera 2024 in un'unica tornata elettorale comporta sensibili risparmi di spesa, sia a legislazione vigente sia tenendo conto dell'incremento degli onorari fissi forfetari di cui

al comma 4 della disposizione in esame. Per la quantificazione di tali risparmi, occorre tenere conto del costo di una sezione e di un seggio speciale, nonché delle maggiorazioni sancite per il caso di abbinamento tra più consultazioni elettorali. Va altresì considerato che il numero dei componenti di una sezione elettorale è pari a 6 unità (un presidente, un segretario e 4 scrutatori) e quello di un seggio speciale è pari a 3 unità (un presidente e 2 componenti). Pertanto, considerata la disciplina dei compensi recata dai commi 3, lettera e) e 4 e dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, con riferimento ai comuni in cui si svolgeranno le sole europee il costo a titolo di compensi per una sezione elettorale è pari a euro 690 e quello per un seggio speciale è di euro 195,50; per le sole amministrative il costo di una sezione è di euro 862,50 e quello di un seggio speciale ammonta a euro 243,80; nell'ipotesi di abbinamento, il costo di una sezione sale a euro 1.024,50 in conseguenza della maggiorazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 70/1980, mentre il costo di un seggio speciale rimane di euro 243,80 ai sensi del comma 4 del medesimo articolo.

➢ **Compensi fissi forfetari europee**

	sezione elettorale	**seggio speciale**
componenti	6 (1 presidente + 1 segretario + 4 scrutatori)	3 (1 presidente + 2 componenti)
compenso unitario	120 (presidente)+96x5	72 (presidente)+49x2
compenso seggio	600	170
incremento 15%	90	25,5
compenso totale	**690** (600+90)	**195,5** (170+25,5)

➢ **Compensi fissi forfetari amministrative**

	sezione elettorale	**seggio speciale**
componenti	6 (1 presidente + 1 segretario + 4 scrutatori)	3 (1 presidente + 2 componenti)
compenso unitario	150 (presidente)+120x5	90 (presidente) + 61x2
compenso seggio	750	212
incremento 15%	112,5	31,8
compenso totale seggio	**862,5** (750+112,5)	**243,8** (212+31,8)

➢ **Compensi fissi forfetari e maggiorazione *ex* art. 1, comma 3, legge n. 70/1980 (abbinamento tra europee e amministrative)**

	sezione elettorale	**seggio speciale**
componenti	6 (1 presidente + 1 segretario + 4 scrutatori)	3 (1 presidente + 2 componenti)

compenso unitario	150 (presidente)+120x5	90 (presidente) + 61x2
compenso seggio	750	212
incremento 15%	112,5	31,8
maggiorazione	162 37 (presidente)+25x5	
compenso totale seggio	**1.024,5** (750+112,5+162)	**243,8** (212+31,8)

In via presuntiva, sono state valutate le spese relative ai costi dei seggi e alle cartoline avviso per gli elettori residenti all'estero, come di seguito indicato. Si precisa che in caso di svolgimento contemporaneo di diverse tipologie di consultazione, anche se non espressamente previsto dalla legge, si è soliti considerare come principale la consultazione per la quale è previsto il compenso più alto e applicare le maggiorazioni con riferimento alle altre consultazioni aggiuntive. In tal senso, nell'ipotesi di abbinamento tra amministrative ed europee, si tiene conto del compenso previsto per le amministrative e si applica la maggiorazione per le europee.

Ipotesi A: Europee e amministrative in date diverse

- **Compensi**

	Incremento 15%	Legislazione vigente
Costo sezione europee	690	600
Costo seggio speciale europee	195,5	170
Costo sezione amm.	862,5	750
Costo seggio speciale amm.	243,8	212
N. sezioni europee	61.554	61.554
N. seggi speciali europee	1.518	1.518
N. sezioni amm.	20.272	20.272
N. seggi speciali amm.	433	433
Totale costo europee	42.769.029 (690x61.554+195,5x1.518)	37.190.460 (600x61.554+170x1.518)
Totale costo amm.	17.590.165,4 (862,5x20.272+243,8x433)	15.295.796 (750x20.272+212x433)
Costo complessivo	**60.359.194,4** (42.769.029+17.590.165,4)	52.486.256 (37.190.460+15.295.796)

- **Cartoline avviso**

costo posta prioritaria media	4,50
elettori estero europee (extra UE)	2.998.460
elettori estero amm.	1.502.924
costo europee	13.493.070 (4,50x2.998.460)

costo amm.	6.763.158 (4,50x1.502.924)
costo totale	**20.256.228**

Gli oneri complessivi per lo svolgimento in date diverse nel 2024 delle europee e delle elezioni amministrative del turno ordinario possono dunque essere stimati in euro 80.615.422,4 (60.359.194,4+20.256.228).

Ipotesi B: Abbinamento europee e amministrative

- **Compensi**

	Incremento 15%	Legislazione vigente
Costo sezione europee e amm.	1.024,5	912 (750+162)
Costo sezione europee	690	600
Costo seggio speciale europee e amm.	243,8	212
Costo seggio speciale europee	195,5	170
N. sezioni europee e amm.	20.272	20.272
N. seggi speciali europee e amm.	433	433
N. sezioni europee	41.282 (61.554-20.272)	41.282
N. seggi speciali europee	1.085 (1.518-433)	1.085
Totale costo europee e amm.	20.874.229,4 (1.024,5x20.272+243,8x433)	18.579.860 (912x20.272+212x433)
Totale costo europee	28.696.697,5 (690x41.282+195,5x1.085)	24.953.650 (600x41.282+170x1.085)
Costo complessivo	**49.570.926,9** (20.874.229,4+28.696.697,5)	43.533.510 (18.579.860+24.953.650)

- **Cartoline avviso**

costo posta prioritaria media	4,50
elettori estero europee e amm.	2.998.460
costo totale	(4,50x2.998.460) **13.493.070**

Nell'ipotesi di contemporaneo svolgimento di consultazioni europee e amministrative a giugno 2024 gli oneri finanziari sono dunque pari a euro 63.063.996,9 (49.570.926,9+13.493.070); conseguentemente, il risparmio di spesa è quantificabile in euro 17.551.425,5 (80.615.422,4-63.063.996,9). A legislazione vigente, il risparmio di spesa sarebbe di euro 15.715.904 [(52.486.256+20.256.228) – (43.533.510+13.493.070)]. Resta inteso che ove alle europee e

amministrative si abbinassero una o più consultazioni regionali, i risparmi di spesa sarebbero ancora maggiori.

Tutto ciò premesso, ai fini della quantificazione degli oneri aggiuntivi per i compensi spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione e dei seggi speciali, bisogna tenere presente che tra i comuni che andranno al voto nel 2024 sono 227 quelli che hanno una popolazione superiore a 15.000 abitanti e nei quali, pertanto, potrebbe aversi un turno di ballottaggio, per un totale di 8.606 sezioni e 246 seggi speciali. Peraltro, alla luce dell'esperienza delle passate consultazioni amministrative, si può ipotizzare che vada al ballottaggio non più del 40% dei comuni interessati, per cui tali coefficienti numerici vanno ridotti in proporzione, dovendosi considerare 3.442 sezioni e 98 seggi speciali. Va inoltre tenuto conto che i compensi per le consultazioni regionali sono equiparati a quelli previsti per le amministrative. In via precauzionale, si ipotizza che le 5 regionali previste per il 2024 si svolgano in date diverse.

Conseguentemente, come indicato nella tabella sottostante, il costo aggiuntivo per i compensi può essere stimato in via approssimativa in euro 7.573.858,50 (61.350.312,50-53.776.454).

	n. sezioni	n. seggi speciali	**compensi incremento 15%**	**compensi legislazione vigente**
europee e amm.	20.272	433	20.874.299,40 (20.272x1.024,5+ 433x243,8)	18.579.860 (20.272x912+ 433x212)
europee	41.282	1.085	28.696.697,5 (41.282x690+ 1.085x195,5)	24.953.650 (41.282x600+ 1.085x170)
regionali	9.953	235	8.641.755,5 (9.953x862,5+ 235x243,8)	7.514.570 (9.953x750+ 235x212)
amm. Trentino-Alto Adige	27	1	23.531,3 (27x862,5+1x 243,8)	20.462 (27x750+1x212)
amm. art. 143 T.U.O.E.L.	140	3	121.481,4 (140x862,5+ 3x243,8)	105.636 (140x750+ 3x212)
amm. ballottaggio	3.442	98	2.992.617,4 (3.442x862,5+ 98x243,8)	2.602.276 (3.442x750+ 98x212)
costo totale			**61.350.312,50** (20.874.229,40+ 28.696.697,5+ 8.641.755,5+ 23.531,3+ 121.481,4+ 2.992.617,4)	**53.776.454** (18.579.860+ 24.953.650+ 7.514.570+ 20.462+ 105.636+ 2.602.276)

Il comma 4-bis introduce disposizioni volte a differire al 29 settembre 2024 il termine per lo svolgimento delle elezioni di alcune province che si trovino in particolari condizioni. Le previsioni introdotte sono di natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

L'articolo 1-bis modifica il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 11 aprile 2011, n. 37, ai sensi del quale il Prefetto designa al Presidente della Corte d'appello, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, funzionari statali da nominare componenti aggiunti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali in caso di assenza dei componenti effettivi e supplenti delle commissioni stesse o nel corso del rispettivo procedimento di decadenza previsto dall'art. 23 del testo unico delle leggi in materia di elettorato attivo di cui al D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.
In particolare, la norma estende l'ambito dei soggetti che possono essere nominati componenti aggiunti, includendovi, oltre ai funzionari statali in servizio, anche quelli a riposo.
La disposizione riveste carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 1-ter prevede una disciplina sperimentale per l'esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia per l'anno 2024, anche in un'ottica di contrasto al crescente fenomeno dell'astensionismo e di rafforzamento della rappresentatività delle istituzioni democratiche.
In tal senso, viene per la prima volta introdotto nel nostro ordinamento uno specifico *iter* procedimentale volto a consentire l'esercizio dell'elettorato attivo fuori dal comune di residenza, assicurando nel contempo il rispetto dei principi di personalità e segretezza del voto sanciti dall'articolo 48, secondo comma, della Costituzione. Trattandosi, peraltro, di una normativa innovativa e di forte impatto sulla tradizionale "macchina elettorale", si è ritenuto opportuno, in questa prima fase, coinvolgere esclusivamente gli studenti fuori sede, che in linea di massima rappresentano la categoria economicamente più svantaggiata rispetto alle altre categorie di persone domiciliate lontano dal territorio di residenza. Gli esiti della votazione svolta con le modalità disciplinate dalla disposizione potranno anche essere considerati alla stregua di un banco di prova per "testare" l'effettiva sostenibilità ed efficacia del modello ipotizzato.
Nel dettaglio, si dispone che gli studenti fuori sede possano presentare domanda per essere ammessi a votare nel comune di temporaneo domicilio, se ubicato nella medesima circoscrizione elettorale del comune di iscrizione elettorale; nel caso di differente circoscrizione elettorale, gli studenti potranno votare presso sezioni speciali istituite nel comune capoluogo della regione a cui appartiene il comune di temporaneo domicilio. Vengono quindi disciplinate le varie fasi del relativo procedimento elettorale con speciale attenzione alle attività di competenza delle sezioni elettorali speciali e dei comuni capoluogo di regione nonché degli uffici elettorali provinciali e circoscrizionali.
In particolare, l'esigenza di assicurare la segretezza del voto è alla base della disposizione di cui al comma 19, secondo la quale nel caso in cui le schede votate presso una sezione speciale dagli elettori di una medesima circoscrizione elettorale siano inferiori a cinque, il presidente della sezione immette le schede stesse nella corrispondente urna di altra sezione, se costituita. E invero, è ragionevole ipotizzare che il numero di cinque schede costituisca una sorta di "soglia minima di garanzia" idonea a evitare o comunque minimizzare il rischio di riconoscibilità del voto; si osserva, inoltre, che più è alto il numero di schede in corrispondenza del quale non è possibile lo scrutinio in loco, più aumenta il rischio di dover trasferire le schede votate in altra sezione speciale o addirittura in altra circoscrizione elettorale. Il numero di cinque, quindi, è stato ritenuto come il limite minimo per poter contenere eventuali rischi di identificazione del voto, realizzando nel contempo un bilanciamento tra l'esigenza di assicurare la segretezza del voto e quella di minimizzare il rischio dello spostamento di schede.

Si dispone inoltre che laddove non si raggiunga la predetta "soglia minima di garanzia", le schede stesse, senza essere aperte, sono racchiuse in un plico sigillato e inviate a cura del Comune capoluogo di regione, all'ufficio elettorale provinciale per il completamento delle operazioni di scrutinio secondo quanto indicato al comma 17 del citato articolo.

La disposizione è tesa a garantire, in questa speciale casistica che disciplina in via sperimentale l'esercizio del diritto da parte degli studenti fuori sede, una misura gestionale coerente, atteso che l'ufficio elettorale provinciale è chiamato comunque svolgere le operazioni di scrutinio non ultimate dalle sezioni elettorali. Trattandosi di attività rientranti nei compiti istituzionali dei Comuni, gli stessi provvederanno agli adempimenti amministrativi previsti dalla norma con le risorse iscritte a legislazione vigente sui propri bilanci, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito alla quantificazione dei maggiori oneri derivanti dall'istituzione delle sezioni elettorali speciali di cui al comma 8, si evidenzia quanto segue.

Dalle stime dell'ISTAT, elaborate sulla base dei dati disponibili al 2018 e recepite nel cd. Libro bianco sull'astensionismo – predisposto dalla Commissione di studio per ridurre l'astensionismo istituita nell'ambito della passata legislatura – si evince che sono circa 591.500 i cittadini maggiorenni che frequentano corsi di studio al di fuori della provincia o della città metropolitana di residenza.

Al fine di pervenire a una stima di larga massima delle risorse necessarie a dare attuazione alla previsione normativa in esame, bisognerebbe partire dall'ipotesi che tutti i predetti 591.500 cittadini si troveranno temporaneamente domiciliati fuori dalla propria regione di residenza in occasione dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e che tutti si recheranno alle urne nel capoluogo della regione di temporaneo domicilio.

Come previsto nella disposizione, in ciascuna delle sezioni speciali destinate a raccogliere il voto degli studenti "fuori sede" saranno iscritti non più di 800 elettori. Pertanto, muovendo da tali premesse, per consentire a tutti i 591.500 elettori ipoteticamente domiciliati fuori regione per motivi di studio di votare alle prossime elezioni europee, dovrebbero essere istituite circa 740 sezioni elettorali speciali (591.500/800), da costituire nei 20 capoluoghi di regione.

Va poi considerato che relativamente all'anno 2024 per le consultazioni europee il costo complessivo di un seggio è pari a euro 690. E invero, l'ufficio elettorale di sezione si compone di 6 elementi: un presidente, un segretario e 4 scrutatori; in base all'articolo 1, comma 6, della legge 13 marzo 1980, n. 70 al presidente del seggio spetta un onorario fisso forfetario di euro 120 e per ciascuno degli altri componenti è stabilito un compenso di euro 96; infine, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del presente decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7, per l'anno 2024, in considerazione del prolungamento della durata delle operazioni di votazione, gli onorari fissi forfetari spettanti agli uffici elettorali di sezione sono aumentati del 15%.

Conseguentemente, il maggiore onere complessivo per i compensi spettanti ai componenti delle sezioni speciali istituite nei capoluoghi di regione può essere presuntivamente stimato in euro 510.600 (690x740). Si tratta, all'evidenza, di una stima per eccesso, considerato che con ogni probabilità non tutti i 591.500 studenti fuori sede sono domiciliati in una regione diversa da quella del comune di residenza e che comunque non tutti gli aventi diritto chiederanno l'ammissione al voto.

In ordine alle voci di costo concernenti l'allestimento degli uffici elettorali di sezione, va tenuto presente che, sulla scorta dei dati comunicati dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato, riferiti a una singola consultazione elettorale, il costo medio di un'urna è di euro 6,19. Con riferimento a ciascuna sezione elettorale occorre anche considerare una spesa aggiuntiva media di euro 107,13

per la stampa e la fornitura di ulteriore materiale (pacco di cancelleria, manifesti, pubblicazioni, buste, ecc.).

Infine, la dotazione di un ufficio elettorale di sezione comprende la fornitura di 6 matite copiative e di una boccetta di inchiostro per l'utilizzo del timbro sezionale. In esito alle procedure di gara indette da questo Ministero per le politiche del 2022, il costo di una matita è stato di euro 1,19 e quello di una boccetta di inchiostro è stato pari a euro 0,90. Pertanto, la spesa di tale fornitura può essere quantificata in euro 8,04 (1,19x6+0,90) per singolo ufficio elettorale di sezione.

Le circoscrizioni elettorali per le consultazioni europee sono in totale 5 (Italia nord-occidentale, Italia nord-orientale, Italia centrale, Italia meridionale, Italia insulare). In base a quanto disposto dal comma 3, potranno votare nelle sezioni speciali gli studenti domiciliati in un comune situato in una circoscrizione elettorale diversa da quella di appartenenza. In via precauzionale, si può dunque ipotizzare che in ciascuna sezione speciale istituita nei capoluoghi di regione siano installate 4 urne, una per ciascuna circoscrizione diversa da quella in cui è situato il capoluogo medesimo. Si precisa che nella stima degli oneri non deve essere conteggiato il costo per la stampa delle schede elettorali, posto che analogamente a quanto avviene in occasione di qualsiasi consultazione elettorale, anche per le prossime europee sarà stampato un numero di schede pari al numero degli aventi diritto al voto, a prescindere dal luogo in cui gli stessi eserciteranno di fatto l'elettorato attivo. Conseguentemente, il costo complessivo per l'allestimento delle sezioni speciali è presuntivamente quantificabile in euro 103.548,20.

Conclusivamente, il maggiore onere finanziario derivante dal comma 8 della norma può essere stimato in euro 614.148,20 (510.600+103.548,20). Ad eccezione delle attività previste dai commi 3 e 8, tutte le attività previste dai restanti commi dell'articolo in esame sono svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse disponibili nei propri bilanci, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 2** mira a innovare le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), in materia di revisione delle anagrafi della popolazione residente e di determinazione della popolazione legale. Nel dettaglio, in primo luogo, s'intende ripristinare la possibilità della restituzione ai comuni dei dati censuari anche «*in forma individuale*» - e non solo in forma aggregata, come attualmente previsto – trattandosi dell'unica "forma" che permette di realizzare un'effettiva revisione qualitativa delle anagrafi sulla base delle risultanze censuarie, in conformità alle previsioni del vigente Regolamento anagrafico. Inoltre, con la modifica proposta al comma 236 (articolo 1, legge 27 dicembre 2017, n. 205) si prevede la pubblicazione sul sito dell'Istat, con cadenza annuale, dei dati relativi al conteggio della popolazione a livello regionale, provinciale e comunale e i risultati del censimento permanente della popolazione riferiti all'anno precedente (accompagnati dalla relativa metodologia di calcolo). Tali attività, connesse alla diffusione dei risultati censuari, sono svolte dall'Istat nell'ambito delle complessive operazioni di realizzazione del citato censimento permanente e sulla base delle risorse per questo previste e si configurano come ancillari alle attività "principali" del censimento permanente della popolazione. Viene poi chiarito che i risultati censuari diffusi secondo tali modalità e tempi sono i soli a dover essere presi in considerazione ai fini dell'applicazione delle numerose norme che rinviano all'ammontare della popolazione per la disciplina delle fattispecie in esse previste. Da ultimo, viene precisato che ai fini dell'applicazione delle norme in materia di procedimenti elettorali e referendari, la popolazione legale è indicata con un apposito decreto del Presidente della Repubblica, emanato con cadenza quinquennale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

La suddetta disposizione stabilisce, altresì, che la prossima data di riferimento della popolazione a fini elettorali sarà determinata sulla scorta dei risultati censuari al 31 dicembre

2026. Successivamente, quindi, saranno presi in considerazione i dati censuari al 31 dicembre 2031 e così via per ogni quinquennio.
La presente disposizione ha natura ordinamentale e non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 2-*bis* prevede che la registrazione come marchio d'impresa di simboli o emblemi usati in campo politico o di marchi con parole, figure o segni con significazione politica non rileva in materia di disciplina elettorale e delle norme sui depositi dei contrassegni. La norma introduce disposizioni di natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 3**, al **comma 1**, prevede che per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale dei comuni capoluoghi di provincia si applica in ogni caso – a prescindere dalla relativa fascia demografica – il sistema proporzionale con premio di maggioranza previsto dagli articoli 72 e 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.O.E.L.).
È poi stabilito che i capoluoghi di provincia sono individuati dalla legge (**comma 2**) e che nelle province la cui denominazione è composta dal nome di più comuni, il capoluogo è individuato in ciascuno dei comuni stessi, fermo restando che spetta allo statuto stabilire quale delle città capoluogo è sede legale della provincia (**comma 3**).
Si precisa infine che l'individuazione dei nuovi capoluoghi di provincia non comporta l'istituzione di nuovi uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici (**comma 4**).
Per quanto attiene alla stima dei maggiori oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo in esame, va considerato che, in base al D.P.R. 20 gennaio 2023 di determinazione della popolazione legale della Repubblica a seguito del censimento permanente della popolazione alla data del 31 dicembre 2021, nelle regioni a statuto ordinario l'unico comune capoluogo di provincia ad avere una popolazione inferiore a 15.000 unità sarebbe Urbino (13.772 abitanti). La disposizione in esame comporterà quindi un maggiore onere finanziario per il solo comune di Urbino, derivante dall'eventualità di un turno di ballottaggio che, allo stato, è già previsto per gli altri capoluoghi di provincia.
Al riguardo, considerato che, alla luce dell'ultima rilevazione semestrale, nel comune di Urbino sono costituite 20 sezioni elettorali e posto che i compensi spettanti ai componenti di ciascuna sezione ammontano complessivamente a euro 750 (150 per il presidente e 120 per ciascuno degli altri 5 componenti del seggio), il maggiore onere derivante dall'eventuale svolgimento di un secondo turno di votazione è quantificabile in euro 15.000. Si precisa che tale onere sarà a carico dell'amministrazione comunale e andrà sostenuto a ogni rinnovo degli organi di governo dell'ente, che solitamente avviene ogni cinque anni, salvi i casi di scioglimento anticipato del consiglio comunale.
Posto che i commi 2 e 4 dell'articolo in questione non determinano alcun aggravio di costi, quanto al comma 3 si evidenzia che l'applicazione dello stesso, a oggi, riguarderebbe le sole province di Pesaro e Urbino, Forlì-Cesena e Massa-Carrara, i cui rispettivi capoluoghi, a legislazione vigente, sono Pesaro, Forlì e Massa.
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 37 e 47 del T.U.O.E.L. e dell'art. 2, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge di bilancio 2020), al comune di Carrara (60.185 abitanti) e a quello di Cesena (96.168 abitanti) sono attualmente assegnati 24 consiglieri e 7 assessori, mentre il consiglio comunale e la giunta di Urbino (13.772 abitanti) sono composti da 16 consiglieri e 5 assessori. A seguito dell'acquisizione dello *status* di capoluoghi di provincia, a Carrara, Cesena e Urbino saranno assegnati 32 consiglieri e 9 assessori. Conseguentemente, il consiglio e la giunta di Carrara e Cesena avranno un incremento di 8 e 2 unità; al comune di Urbino saranno assegnati 16

consiglieri e 4 assessori in più. I maggiori oneri finanziari riguarderanno le indennità di funzione e i gettoni di presenza da corrispondere ai consiglieri e agli assessori aggiuntivi.
Per la determinazione di tali oneri, occorre fare riferimento ai parametri stabiliti dall'articolo 1, comma 583, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di bilancio 2022), che troverà applicazione a decorrere dall'anno 2024. Inoltre, a norma dell'art. 82, comma 2, del T.U.O.E.L., i consiglieri comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni, il cui ammontare, nell'ambito di un mese, non può superare l'importo pari a un quarto dell'indennità del sindaco. Nella quantificazione del relativo aumento di costo si ritiene, in via precauzionale, di prendere in considerazione l'importo massimo previsto dal citato articolo 82, comma 2.
Occorre altresì considerare che le indennità e i gettoni di presenza spettanti al sindaco, ai consiglieri e agli assessori subiscono un incremento in virtù dell'acquisizione della qualità di capoluogo di provincia.
Tale incremento è già applicato dai comuni di Urbino, Cesena e Carrara che – rispettivamente, con determinazioni dirigenziali n. 54/2022, n. 1587/2022 e n. 2857/2022 – hanno proceduto all'adeguamento delle indennità di funzione degli amministratori in applicazione di quanto previsto dalla citata Legge di bilancio 2022, nonché in attuazione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 maggio 2022, adottato a norma dell'articolo 1, comma 587, della Legge medesima. E invero, nella "Nota metodologica – Allegato A" del decreto ministeriale si precisa che i predetti comuni «*sono stati considerati alla stregua dei comuni capoluoghi di provincia*».
Pertanto, ai fini della quantificazione dei maggiori oneri complessivi, per tutti e tre i comuni andrà considerata la sola spesa derivante dalle nuove indennità e dai gettoni spettanti agli assessori e ai consiglieri aggiuntivi. In particolare, non dovrà essere computato il differenziale tra la precedente indennità del sindaco e quella (più elevata) conseguente alla posizione di capoluogo di provincia dell'ente, atteso che l'indennità del primo cittadino è già stata aumentata con i sopra citati provvedimenti dirigenziali mentre va considerata l'indennità di fine mandato spettante al sindaco *ex* articolo 10 del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.
Ciò stante, alla luce di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2022 e dal "Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali", approvato con il citato decreto ministeriale n. 119 del 2000, l'attribuzione della qualità di capoluogo di provincia ai tre comuni in parola e la conseguente elevazione del numero dei membri di consiglio e giunta comporteranno una spesa aggiuntiva mensile di euro 56.028 per Urbino ed euro 30.912 per Carrara e Cesena. Il complessivo, maggiore onere finanziario mensile può, dunque, essere presuntivamente quantificato in euro 120.267 (56.833+31.717+31.717, corrispondente a un maggiore onere annuale di euro 1.443.204, come illustrato nel prospetto riportato di seguito.

- **Maggiore onere derivante dall'incremento del numero di consiglieri e assessori in conseguenza dello *status* di capoluogo di provincia**

Comune	**Indennità mensile di fine mandato sindaco**	**Indennità mensile Assessori**	**Gettone Consiglieri per ogni mese**	**Maggiore onere mensile comune**	**Maggiore onere annuale comune**
Urbino	805	17.388 euro	38.640 euro	**56.833 euro** (805+17.388+38.640)	**681.996 euro** (**56.833** x12)

(indennità sindaco: 9.660 euro)		(45% indennità sindaco: 4.347x4)	(1/4 indennità sindaco: 2.415x16)		
Carrara (indennità sindaco: 9.660 euro)	805	11.592 euro (60% indennità sindaco: 5.796x2)	19.320 euro (1/4 indennità sindaco: 2.415x8)	**31.717 euro** (805+11.592+19.320)	**380.604 euro** (31.717-x12)
Cesena (indennità sindaco: 9.660 euro)	805	11.592 euro (60% indennità sindaco: 5.796x2)	19.320 euro (1/4 indennità sindaco: 2.415x8)	**31.717 euro** (805+11.592+19.320)	**380.604 euro** (31.717-x12)
Totale maggiore onere mensile e annuale				**120.267 euro**	**1.443.204 euro** (120.267x12)

Tale costo aggiuntivo è a carico dei comuni interessati, che, nel determinare l'ammontare delle indennità spettanti, sono comunque tenuti ad assicurare la compatibilità di tali spese con gli equilibri di bilancio. Peraltro, si rammenta che ai sensi dell'articolo 1, comma 586, della Legge di bilancio 2022, a titolo di concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni per l'incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci e agli altri amministratori comunali, il fondo di cui all'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 – convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dal 2024. In base al successivo comma 587, le predette risorse sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Relativamente all'anno 2022 il contributo erogato a titolo di concorso è stato di euro 124.140,03 per il comune di Urbino ed euro 197.062,09 per i comuni di Carrara e Cesena. Quanto all'anno 2023, sono in fase di liquidazione i seguenti importi: euro 256.501,40 per Urbino ed euro 296.473,84 per Carrara e Cesena. Infine, relativamente all'anno 2024 il contributo statale è stato quantificato in euro 378.011,88 per Urbino e in euro 436.920,16 per Carrara e Cesena.

L'**articolo 4** (*Disposizioni in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale*) reca disposizioni di carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Nel dettaglio, il **comma 1** modifica l'articolo 51, comma 2, del T.U.O.E.L. al fine di consentire un terzo mandato consecutivo nei comuni con popolazione tra i 5.001 e i 15.000 abitanti. Nessun limite di mandato viene previsto per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Il **comma 2**, in deroga all'articolo 71, comma 10, del T.U.O.E.L., dispone che per l'anno 2024, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista e il candidato a sindaco

collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Si prevede altresì che qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione è nulla e che per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto.

Per quanto concerne il comma 2-bis, che differisce dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2025 il termine entro il quale i comuni possono beneficiare delle risorse del fondo per l'incremento dell'indennità dei sindaci, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto il contributo di cui all'art. 1, comma 586, della legge 234 del 2021 è erogato a titolo di concorso alla copertura del maggior onere e non a titolo di copertura integrale.

L'articolo 4-bis apporta modifiche al comma 4 dell'articolo 12, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di esenzione dall'obbligo di sottoscrizione delle liste dei candidati, introducendo innovazioni di natura ordinamentale che, quindi, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, riguardo alla disposizione contenuta nel penultimo periodo, si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo3 febbraio 2011, n. 71, l'attività di autenticazione di sottoscrizione rientra nello svolgimento delle funzioni notarili, che, a loro volta, rientrano tra i compiti ordinari svolti a legislazione vigente dagli uffici consolari e – nei casi previsti dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 – dalle missioni diplomatiche nell'esercizio di funzioni consolari.

Pertanto, la previsione in parola non risulta innovativa rispetto alla legislazione vigente e, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4-ter delimita l'ambito di applicazione dell'articolo 2, primo comma, numero 7), della legge 23 aprile 1981, n. 154), ove si definisce il perimetro di una causa di ineleggibilità relativa alla carica di consigliere regionale. Le previsioni in esso contenute hanno carattere ordinamentale, non determinando, quindi, nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni di cui all'articolo 4-quater incidono sulla materia delle autenticazioni delle sottoscrizioni di proposte referendarie in ambito locale, assicurando uniformità di disciplina rispetto ai referendum di carattere nazionale.

Le previsioni contenute nel suddetto articolo rivestono carattere ordinamentale e, quindi, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto concerne l'articolo 4-quinquies, il primo periodo della disposizione prevede che i trattamenti relativi ad aspettative, permessi e indennità degli amministratori riconosciuti ai componenti delle circoscrizioni sino all'entrata in vigore del D.L. non sono ripetibili.

Per quanto riguarda, in particolare, il secondo periodo, che prevede la determinazione con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dei criteri e delle modalità con cui i Comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti possono riconoscere agli amministratori delle forme particolari e più accentuate di decentramento, non determina una spesa superiore a quella che il comune può sostenere applicando le tipologie di indennità e i tetti di spesa previsti dall'articolo 82, commi 1 e 2, del TUOEL.

La disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4-sexies introduce disposizioni di esenzione dalla sottoscrizione delle liste relativamente alle lezioni regionali, rivestendo, quindi, carattere ordinamentale e non determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 4-septies riduce della metà il numero minimo delle sottoscrizioni richiesto dall'art. 12, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, limitatamente alla elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia del 2024. Pertanto, la previsione ivi contenuta ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 5** stabilisce, **al comma 1**, che agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 4, pari a euro 7.573.859 per l'anno 2024, si provvede mediante utilizzo del fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nel limite delle risorse previste a legislazione vigente dall'articolo 3 del decreto interministeriale di cui all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, modificato dall'articolo 1, comma 400, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Inoltre, **al comma 2**, si prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 **e dal comma 22 dell'articolo 1-ter**, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 6** disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

18/03/2024

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato. Atto n. 122.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo – Economia

APPUNTO

OGGETTO: **AG 122** (Schema di decreto legislativo recante definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato).

Preliminarmente, in relazione all'osservazione del Servizio Bilancio circa l'assenza del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, si allega al presente appunto il richiesto Allegato 3.

Servizio Bilancio	**Governo**
Articolo 3	
(Modifiche all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104)	
Si osserva che le modifiche delle definizioni recate ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992 non sembrerebbero equivalenti alle vigenti definizioni. Tuttavia, non sembra potersi riconnettere *ex ante* un rilievo di natura finanziaria a tali modifiche, la cui portata appare comunque gestibile in modo da evitare che di per sé esse determinino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche alla luce del fatto che molte prestazioni – come asserito dalla RT – saranno calibrate sotto diversi profili e quindi i relativi oneri certamente modulabili.	Nel confermare che vi è una modifica nella terminologia e nelle definizioni, necessaria per allineare la normativa nazionale alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, si conferma che la portata di tali modifiche sarà gestita in modo da evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 5	
(Finalità, ambiti, principi ed effetti della valutazione di base)	
Per quanto attiene al comma 3, oltre a rinviare alle osservazioni formulate sugli articoli 11 e 12 in merito all'impatto dell'introduzione dell'ICF nei criteri valutativi, si segnala che la lettera d), come risulta anche dal chiarimento	L'aggiornamento delle tabelle con l'introduzione di nuovi criteri di valutazione consentirà alle Commissioni di poter valutare la condizione di disabilità disponendo di esami di laboratorio e strumentali più sensibili e specifici,

fornito dalla Rel. Ill., sembra implicare la sostituzione di tabelle che si limitano a rilevare la patologia o menomazione in sé e la conseguente riduzione della capacità lavorativa generica in termini percentuali, con tabelle aggiornate che dovranno stabilire quanto la compromissione, come definita dall'articolo 2, incida sul funzionamento della persona. L'operazione non sembrerebbe neutrale e potrebbe riflettersi in un differente, e forse più ampio, concetto di disabilità. Anche fornendo alcuni esempi, sarebbe auspicabile l'acquisizione di chiarimenti sulla questione, onde valutarne la rilevanza per quanto di competenza.	evitando, come oggi accade, che, a fronte della sola patologia diagnosticata, si presuma necessariamente una perdita delle capacità lavorative generiche in una data percentuale, ricollegando automaticamente tutti i vari benefici. Al tempo stesso l'aggiornamento del DM 5 febbraio 1992 porterà ad una più mirata individuazione della condizione di invalidità civile dei minori oggi poco omogenea sul territorio e foriera di riconoscimenti molto discrezionali. In altri termini, la previsione di cui all'articolo 5 non determina un ampliamento della platea dei beneficiari, ma un'analisi meglio mirata.
Articolo 7 **(*Efficacia provvisoria anticipata*)**	
Si osserva che, in presenza di prestazioni non puramente monetarie, l'anticipo della loro erogazione all'atto della domanda – in ossequio al principio generale della decorrenza dalla data della domanda - non sembra privo di effetti finanziari, come effettivamente lo sarebbe nel caso di trasferimenti di denaro, in presenza di un esito positivo della domanda. In presenza invece di successivo rigetto (anche parziale) della richiesta, anche l'eventuale ripetizione dell'indebito non può essere *sic et simpliciter* equiparata alla mancata concessione anticipata del beneficio, alla luce delle inevitabili incertezze insite nell'azione da esperire allo scopo.	Si osserva che l'applicazione della disposizione sull'efficacia provvisoria anticipata è circoscritta alle persone con patologie determinanti gravi compromissioni funzionali per le quali un eventuale esito negativo della valutazione di base appare altamente improbabile. Nel dettaglio, si rappresenta che nella fase di emanazione del decreto attuativo di cui al comma 2 dell'articolo 7 sarà posta particolare attenzione alla tipologia di prestazione e alla loro ripetibilità. Si consentirà l'erogazione anticipata delle prestazioni ripetibili, in forma specifica o per equivalente, per le quali l'esperimento dell'azione e il relativo esito non presentano elevati margini di incertezza (esempio: permessi lavorativi, etc.). Si evidenzia, in conclusione, che le prestazioni erogabili saranno individuate dal citato decreto attuativo, in modo tale da evitare effetti finanziari negativi.
Articolo 8 **(*Certificato medico introduttivo*)**	
Si osserva che la disposizione di cui al comma 2 sembra porre in capo all'INPS un'intensa opera di valutazione dell'idoneità a certificare da parte dei medici di cui al secondo periodo del comma 1, pur restando in capo a questi eventuali oneri formativi. Andrebbe assicurato, anche fornendo elementi quantitativi perlomeno di massima, la sostenibilità di tale attività a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente, valutando altresì l'opportunità di inserire sul punto un'apposita clausola d'invarianza finanziaria.	Si precisa che non è prevista in capo all'Inps alcuna attività di tipo valutativo circa i certificati di formazione dei medici autorizzati alla trasmissione del certificato introduttivo. La stessa norma, infatti, chiarisce che l'Inps si limita ad "*acquisire*" la documentazione attestante l'avvenuta formazione. Il possesso di tale documentazione, in automatico e senza nessuna attività valutativa da parte dell'Inps, abilita il medico alla trasmissione. Ciò premesso, si potrebbe comunque valutare l'opportunità di esplicitare, relativamente all'articolo 8, comma 2, che le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 9 ***(Soggetto unico accertatore della procedura valutativa di base, per il suo svolgimento. Composizione e funzionamento delle Commissioni)***	

Considerato preliminarmente che la RT richiama il decreto-legge n.98 del 2011 che già consentiva alle Regioni di delegare l'INPS per l'accertamento in un'unica fase sulla base di apposite convenzioni, andrebbe chiarito se tale facoltà è stata utilizzata da qualche Regione.	• Con riferimento al rinvio al DL n. 98/2011, si riporta che la facoltà di stipulare convenzioni per affidare l'accertamento dell'invalidità civile all'INPS (c.d. CIC, Convenzione Invalidità Civile), è stata utilizzata dalle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Veneto e Sicilia.
In relazione ai risparmi correlati all'eliminazione della attuale cd. struttura bifasica degli accertamenti, ai quali fa espresso cenno la RT, si osserva che non viene fornita alcuna stima del loro ammontare, per cui sarebbe auspicabile perlomeno l'indicazione della spesa complessiva annua ad oggi sostenuta dalle amministrazioni competenti agli accertamenti sanitari per la certificazione di disabilità, dal momento che dal combinato disposto del presente articolo e dell'articolo 37 (abrogazioni) potrebbero scaturire anche significativi risparmi. Per quanto riguarda il nuovo modello di accertamento, imperniato esclusivamente sulle strutture sanitarie dell'INPS, la RT quantifica le risorse umane che si rendono necessarie ad assicurare al soggetto unico accertatore un adeguamento della sua organizzazione funzionale. In relazione ai dati e alle stime presentati dalla RT ai numeri 1-9) e utilizzati per la quantificazione, andrebbero indicate le fonti e le motivazioni alla base di alcuni di essi. In particolare, i valori riportati ai numeri 1) e 2) sul numero di visite da effettuare appaiono prudenziali e comunque plausibili, il dato di cui al numero 3) trova il suo fondamento nel dispositivo e le ipotesi recate dai numeri 4) e 5) si ritengono condivisibili. Sembrerebbe utile invece l'acquisizione di elementi informativi circa la percentuale finale (35%), desumibile dai numeri 6) e 7), del personale attualmente impegnato nelle funzioni sanitarie dell'INPS e che si occupa degli accertamenti sanitari in materia di invalidità civile non riguardanti gli anziani non autosufficienti, nonché uno specifico approfondimento sull'origine delle stime inerenti al fabbisogno di personale sanitario (20% del personale medico) e di personale amministrativo (13% del personale medico) necessario per lo svolgimento delle funzioni delle unità valutative di base (nn. 8 e 9).	• Con riferimento alle discordanze rilevate nelle entità di personale necessario all'INPS, in via preliminare, si fa presente che il PTFP 2024-2026, quale sottosezione del PIAO per il medesimo triennio, risulta approvato con Determina commissariale n. 5 del 31/01/2024 (fonte sito INPS) e non con la deliberazione del CdA n. 14/2024, come diversamente indicato nel dossier. In merito alla stima dei risparmi derivanti dal passaggio della doppia fase di accertamento al procedimento unitario gestito da INPS, si rileva che si tratta di stime riguardanti risorse afferenti al Fondo del Servizio Sanitario Nazionale, oggetto di ripartizione regionale, che non rientrano, almeno non direttamente, nel perimetro delle risorse dell'Istituto. Per quanto riguarda la stima del 35% di personale medico da destinare agli accertamenti sanitari di invalidità civile non riguardanti gli anziani non autosufficienti, la stessa è stata condotta sulla base delle attività istituzionali che vedono il personale impegnato nelle funzioni sanitarie dell'Istituto, per il 30% nell'esercizio di funzioni collegate alla tutela previdenziale, mentre per il 70% per l'accertamento dell'invalidità. Le percentuali richiamate dalla RT ai numeri 6) e 7), rispettivamente del 30% e del 70%, sono state ricavate tenendo conto dell'espletamento delle funzioni sanitarie come rilevate dalla Coordinamento Generale Medico Legale e dalla Direzione centrale Pianificazione e Controllo di Gestione dell'Istituto. Considerato che il numero delle domande relative agli anziani non autosufficienti è pari al 50%, la percentuale finale per gli accertamenti di invalidità del decreto in esame è pari al 35%. Con riferimento al personale sanitario e amministrativo necessario per lo svolgimento delle funzioni delle unità valutative di base, la stima rispettivamente del 20% e del 13% è stata effettuata sulla base delle attività di supporto alla Commissione che dovranno essere svolte da tale personale. Venendo al calcolo delle unità di personale:
Sulla base dei dati e delle ipotesi fornite dalla RT, comunque, la tabella correttamente individua in 493 unità il numero di medici già in servizio o a disposizione dell'INPS e potenzialmente destinabili alla funzione di	• per quanto riguarda il numero delle 493 unità di personale medico attualmente disponibile, si tratta del risultato del ragionamento appena esposto: considerato che il numero complessivo di medici a disposizione dell'Istituto è stato stimato

accertamento "unico". Tuttavia, oltre ad evidenziare che la parte discorsiva della RT quantifica la medesima platea in 781 unità, si osserva che dalla ricognizione dei dati reperibili dall'INPS, aggiornati al 2024, i medici dipendenti risulterebbero sensibilmente meno numerosi (517 unità) rispetto a quelli indicati dalla RT (728 unità).	pari a 1410, il 70% del personale destinato all'accertamento dell'invalidità sarà pari a 987; di questi, il 50%, ovvero 493 unità, sarà destinato all'accertamento dell'invalidità che non riguardano gli anziani non autosufficienti. Con riferimento al numero di 781 unità richiamato nella RT, esso è pari al 50% del personale medico necessario all'espletamento delle nuove funzioni di accertamento unico, tenendo conto che il numero di 1.562 unità considera la presenza di 2 medici INPS in Commissione. Quanto al dato di partenza delle 728 unità di personale medico dipendente a 36 ore, esso è ricavato dalla voce afferente al fabbisogno sostenibile del PIAO 2023-2025, come confermato dal PIAO 2024-2026 (cfr. schermata seguente, pag. 82, determinazione commissariale n. 5 del 31 gennaio 2024);
	Organizzazione e capitale umano – Piano triennale dei fabbisogni del personale **Programma assunzionale 2023** INPS 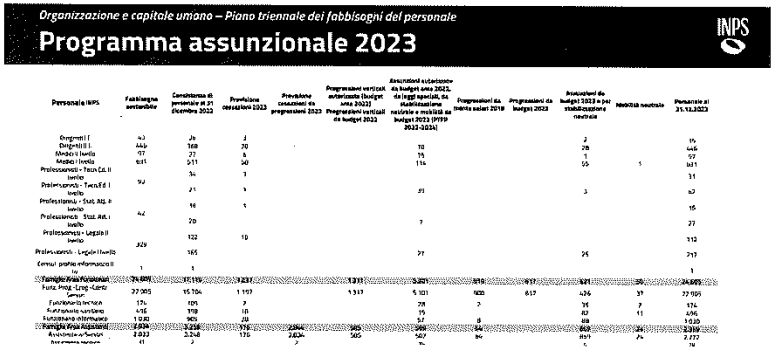
Analogamente andrebbero forniti elementi di riscontro in merito ai dati riportati dalla RT circa il personale già in servizio nell'INPS e appartenente ai profili delle professioni sanitarie (non medici) e amministrative (rispettivamente 173 e 61 unità), che attualmente sarebbe adibito alle commissioni di valutazione (in prima o seconda istanza), al fine di individuare il fabbisogno organico aggiuntivo.	• per quanto riguarda il numero delle unità di personale sanitario (173) e amministrativo (61) attualmente disponibile, il ragionamento è lo stesso seguito per il personale medico: alle 496 unità di personale sanitario e alle 174 unità di personale tecnico previste nel fabbisogno sostenibile, sono state applicate le percentuali del 70% e, successivamente, del 50%.
In relazione al comma 6, che individua puntualmente le assunzioni autorizzate, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere, per le varie professionalità, un numero di reclutamenti rimodulabile "fino a" e non in valore assoluto, in modo da assicurare la compatibilità dei contingenti con l'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, formulata in termini di limite massimo.	• In merito all'esigenza di apportare la modifica prospettata dal Servizio di Bilancio circa l'indicazione del contingente massimo di personale da reclutare, si fa presente che tale esigenza non sussiste poiché la spesa relativa all'assunzione del personale di cui trattasi è quantificata in modo puntuale e non entro un limite massimo.

Si rileva poi che la RT provvede alla stima degli oneri relativi alle assunzioni in esame ipotizzando che le immissioni in ruolo avverranno, per un primo contingente, a decorrere dal mese di novembre del 2024 (primo scaglione di personale pari a 424 unità) e solo dal novembre del 2025 per la restante parte del personale (con ulteriori 1.707 unità), in relazione ai tempi tecnici necessari per l'espletamento delle procedure concorsuali. Si osserva che la stima dell'assunzione del primo contingente nel mese di novembre 2024 appare incompatibile con la decorrenza dell'applicabilità delle norme dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, dello schema in esame. Al contrario, per il secondo contingente, il rispetto della tempistica di novembre 2025 appare necessario per il contenimento degli oneri entro i tetti prefissati.	• Riguardo alla segnalata incompatibilità temporale tra la decorrenza dell'attuazione della norma in parola (01/01/2025) e la decorrenza delle immissioni in ruolo del primo scaglione, nel far comunque presente che la copertura finanziaria degli oneri assunzionali è prevista già a decorrere dal mese di novembre 2024, al fine di poter procedere all'avvio della fase di sperimentazione, non si hanno comunque osservazioni da formulare circa un'eventuale modifica dell'articolo 38, comma 2 nel senso prospettato dal Servizio Bilancio nelle considerazioni relative al medesimo articolo 38.
Sarebbe comunque opportuno illustrare il metodo di calcolo utilizzato per le tredicesime mensilità in relazione al trattamento accessorio.	•In ordine al criterio di calcolo per la quantificazione della tredicesima mensilità sul trattamento economico accessorio, si fa presente che la stima del trattamento accessorio è stata effettuata quale valore medio annuo sulla base dei dati desunti dai Fondi per il trattamento accessorio e le unità destinatarie degli stessi, con riferimento all'ultima annualità disponibile. Si rammenta che il trattamento accessorio viene erogato generalmente in un'unica soluzione e a valle della valutazione dei risultati raggiunti nell'anno di riferimento e non per singola mensilità.
Si rileva poi la necessità di integrare la RT fornendo ulteriori elementi conoscitivi in merito ai criteri adottati nel computo e nella ripartizione delle spese da sostenersi in relazione ai fabbisogni per lo svolgimento delle procedure concorsuali e per spese di funzionamento. Sarebbe utile acquisire elementi informativi in merito all'attuale dotazione di ambulatori presso le sedi territoriali dell'INPS, nonché in merito alle attrezzature sanitarie che si renderanno necessarie al funzionamento delle commissioni di valutazione dell'INPS ai fini accertativi in esame. Andrebbero a tale proposito illustrate le ragioni delle variazioni nella quantificazione delle spese di funzionamento, previste pari a 0,4 milioni di euro circa nel 2024, 1,6 milioni circa nel 2025 e a 0,2 milioni circa in via permanente a decorrere dal 2026. Sul medesimo punto la RT stima una sperimentazione pari al 20% dell'intero territorio nazionale nel 2025, per cui anche le spese di funzionamento dovrebbero essere più basse di quelle relative all'anno successivo. Per le spese per la gestione delle procedure	• Per quanto riguarda le spese per le procedure concorsuali, le stesse sono il risultato di una stima basata su precedenti esperienze dell'Istituto, che contempla il noleggio di dotazioni informatiche, servizi di organizzazione e gestione, nonché locazione temporanea di locali arredati e attrezzati. Per le differenze delle spese di funzionamento tra gli anni 2025 e 2026, si rileva che le maggiori spese per l'anno 2025 sono giustificate dalle misure organizzative per la messa a regime dal 2026.

concorsuali e di funzionamento, si ricorda che le norme in esame si applicano dal 1° gennaio 2025, ai sensi dell'articolo 38, comma 2. In relazione ai riflessi sui diversi oneri della sperimentazione per il 2025 appare necessario, per il loro contenimento entro i limiti previsti, che essa si estenda effettivamente - come presupposto dalla RT - su aree del territorio nazionale con popolazione complessiva non superiore al 20% di quella nazionale.	
Articolo 11 ***(Adozione della classificazione ICF ed ICD e loro aggiornamenti ai fini dello svolgimento della valutazione di base)*** **Articolo 12** ***(Aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento e di valutazione di base, a seguito dell'adozione delle classificazioni ICD e ICF)***	
Articolo 11 andrebbero forniti chiarimenti circa la sostanziale equivalenza complessiva dei criteri di valutazione desumibili dall'ICF e dall'ICD rispetto a quelli attualmente utilizzati per i giudizi sulla disabilità. Appare infatti inevitabile che un'eventuale maggiore o minore rigidità complessiva dei criteri di valutazione della disabilità rispetto a quelli finora previsti potrebbe avrebbe effetti finanziari. **Articolo 12** Si rinvia alle osservazioni già formulate in relazione all'articolo precedente, che appaiono peraltro suffragate dalla disposizione di cui al comma 1 che prevede "sulla base delle classificazioni ICD e ICF, e in conformità con la definizione di disabilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), [...] l'aggiornamento progressivo delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile, della sordità civile e della sordocecità civile previsti dal decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992". Sembra infatti, anche alla luce della prevista progressività dell'operazione, che i nuovi criteri, definizioni e modalità di accertamento non si risolveranno in una mera riproposizione di quelli attualmente in uso.	Preliminarmente, si rappresenta che le classificazioni dell'Organizzazioni mondiale della sanità sono atti direttamente vincolanti per gli Stati, in base agli articoli 21, lettera b), e 22 della Costituzione dell'OMS (DLCPS n. 1068/1947). Le deliberazioni dell'Assemblea generale dell'OMS elencate all'articolo 21 della sua Costituzione sono direttamente vincolanti per gli Stati membri, a meno che non si sia notificata una riserva. Il decreto legislativo, pertanto, non adotta e non recepisce la nuova versione dell'Icd, ma si limita semplicemente a fare riferimento ad essa e non potrebbe fare diversamente, tenuto conto del suo carattere vincolante. Si rinvia, infine, agli elementi di risposta riferiti all'articolo 5.
Articolo 16 ***(Interoperabilità tra le banche dati sugli elementi relativi al procedimento valutativo di base)***	
Nel prendere atto delle assicurazioni che sarebbero state date dall'INPS, andrebbero fornite indicazioni di maggior dettaglio in ordine alla sostenibilità della clausola d'invarianza finanziaria.	L'articolo si limita a prevedere l'interoperabilità di banche dati già esistenti, afferenti dati che attualmente sono già comunicati all'Istituto, in un'ottica di semplificazione del procedimento e per l'attuazione di quanto disposto dalla legge delega e degli obiettivi PNRR. Trattasi, dunque, di attività che l'INPS è

	in grado di garantire con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 17 ***(Istituti di tutela dell'accomodamento ragionevole)***	
Si osserva che, a fronte dell'assenza di oneri aggiuntivi asserita dalla RT, la ricostruzione offerta dalla Rel. Ill. e l'esempio dalla stessa presentato suggeriscono che in realtà la sussistenza di oneri ulteriori è insita nelle misure di accomodamento ragionevole. D'altronde, la stessa clausola d'invarianza di cui al comma 12 presuppone l'esistenza di oneri ulteriori, valutati però evidentemente di entità contenuta e ampiamente modulabili, in modo da essere sostenuti a valere sulle risorse ordinariamente disponibili. Tale prospettazione andrebbe confermata e presenta comunque significativi margini di aleatorietà nella sua implementazione, alla luce dell'estrema eterogeneità dei soggetti coinvolti e delle azioni in cui può concretizzarsi un accomodamento ragionevole. Inoltre, andrebbe assicurato che le verifiche che il Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità dovrà effettuare ai sensi dei commi 9,10 e 11, siano dallo stesso effettuabili avvalendosi delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.	Al riguardo, si fa presente che l'articolo interviene al fine di garantire una condizione di uguaglianza alle persone con disabilità, ai sensi di quanto già previsto dall'ordinamento vigente. Pertanto, la norma non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, anche per effetto di quanto previsto dal nuovo comma 5 dell'articolo 5-bis della legge 104/1992, che prevede che l'accomodamento ragionevole deve essere compatibile con le risorse effettivamente disponibili. Circa le verifiche poste in capo al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, si fa presente che, attenendo ai profili di eventuale discriminazione dei disabili, le stesse rientrerebbero nei compiti istituzionalmente demandati al medesimo Garante dal decreto legislativo che lo istituisce.
Articolo 18 ***(Progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato)***	
Pur convenendo che il progetto di vita individuale appare in linea di massima, per tipologie di interventi e finalità perseguite, riconducibile all'attuale progetto individuale per le persone disabili, andrebbe confermato che il contenuto delle singole prestazioni, che costituiscono il livello essenziale delle prestazioni, non venga modificato in senso incrementativo, anche alla luce del maggiore ruolo rivestito dalla persona con disabilità, abilitata ad esercitare "le prerogative volte ad apportare [al progetto di vita] le modifiche e le integrazioni, secondo i propri desideri, le proprie aspettative e le proprie scelte". Tale previsione, in particolare, induce a ritenere opportuno un supplemento di valutazione in ordine all'asserzione della RT che la norma sia "insuscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".	Si fa presente che le disposizioni in merito al progetto di vita sono già state introdotte dall'articolo 14 della legge 328/2000, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Pertanto, la disposizione in argomento non può che attuarsi nei limiti di quanto già disposto dall'ordinamento vigente, senza che dalla partecipazione della persona con disabilità al procedimento di valutazione multidimensionale e di definizione del progetto di vita discendano effetti incrementativi sul piano finanziario e/o delle prestazioni erogate.
Articolo 20 ***(Libertà di scelta sul luogo di abitazione e continuità dei sostegni)***	
Si osserva che la disposizione in esame sembra assumere in realtà un carattere più stringente rispetto alla disciplina vigente, atteso che garantisce il diritto alla	Nel premettere che permane il vincolo del budget di progetto, come evidenziato nel dossier, la norma nella sostanza si limita a garantire le medesime prestazioni

domiciliarità delle cure e dei sostegni socio-assistenziali, salvo il caso dell'impossibilità di assicurare l'intensità, in termini di appropriatezza, degli interventi o la qualità specialistica necessaria, mentre il richiamato articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 502 del 1992 si limita a prevedere una preferenza per gli interventi che favoriscono la permanenza delle persone assistite al proprio domicilio, attraverso l'attivazione delle risorse disponibili. Va tuttavia evidenziato che permane il vincolo del *budget* di progetto, anche se andrebbe chiarito se sull'ammontare delle relative risorse possano infine scaricarsi tensioni corrispondenti a maggiori prestazioni richieste, fino al punto da alterarne l'importo, anche solo in prospettiva e per richiedenti futuri (v. articolo 28). A sostegno della neutralità finanziaria dell'articolo, comunque, concorre anche il possibile manifestarsi di risparmi correlati ai processi di deistituzionalizzazione – come accennato dalla RT. In generale, sarebbe tuttavia auspicabile un approfondimento sulla portata finanziaria dell'articolo.	spettanti ai soggetti con disabilità, anche nel caso in cui gli stessi cambino abitazione.
Articolo 26 **(*Forma, contenuti propri del progetto di vita*)** **Articolo 28** **(*Budget di progetto*)**	
Articolo 26 Andrebbero forniti chiarimenti circa il grado di crescita del livello di tutele che la norma sembra prospettare rispetto alla situazione esistente e alla quale fa espresso riferimento la stessa RT, onde poter valutare la reale portata innovativa delle nuove, maggiori tutele e la conseguente congruità delle risorse di cui all'articolo 31. Su entrambi tali parametri, infatti, non vengono forniti né in questa sede né in relazione all'articolo 31 elementi di analisi, pur restando confermato che gli interventi operano nei limiti delle risorse disponibili. **Articolo 28** Preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT e rilevato che il singolo *budget* di progetto è definito comunque nel rispetto dei limiti delle dotazioni disponibili a legislazione vigente (comma 4), si osserva che andrebbe comunque esclusa la possibilità che la nuova normativa, anche in relazione alla rilevanza attribuita alla volontà e ai desideri dell'assistito, alla completezza dei profili coinvolti in termini di servizi (più facilmente attivabili proprio a cagione della loro gestione unitaria, pur potendosi ben ipotizzare una più agevole eliminazione di duplicazioni) e alla previsione di un progressivo adeguamento alle mutate esigenze, si risolva in un aumento, perlomeno teorico, delle prestazioni e dei	**Articoli 26-28** Si ribadisce quanto già osservato circa l'articolo 18 relativo alle risorse per l'attuazione del progetto di vita, evidenziando, in ogni caso, che l'articolo 31 dispone, altresì, un incremento delle medesime risorse, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Pertanto, le risorse complessivamente attivabili per l'attuazione del progetto di vita risultano sufficienti per la realizzazione dei relativi interventi. In conclusione, considerato che la legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023, art. 1, commi 210-212), nell'istituire il Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha soppresso il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge n. 205 del 2017, le cui risorse concorrono alla realizzazione del budget di progetto ai sensi dell'articolo 28 dello schema di decreto in esame, occorre riformulare il comma 4 del medesimo articolo 28 nel seguente modo:

servizi erogabili. Tale aumento, infatti, certamente incontrerebbe inizialmente il vincolo delle risorse disponibili, ma potrebbe successivamente tradursi in richieste di integrazioni di tali risorse da parte degli operatori coinvolti.	4. Alla formazione del *budget* di progetto concorrono, in modo integrato e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, gli interventi pubblici, inclusi quelli derivanti dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dal Fondo di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, **dalle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, confluite nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213**, dal Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a*), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Articolo 32 **(Misure di formazione)**	
Premesso che l'onere è comunque configurato in termini di tetto di spesa, mentre non vi sono osservazioni in ordine alla congruità dell'onere stesso, alla luce dei dati della RT, andrebbero forniti chiarimenti sull'implicita assenza di necessità formative a decorrere dal 2026, che sembrerebbero invece inevitabili in relazione all'ingresso nelle unità di valutazione di nuovi soggetti (per pensionamenti, trasferimenti, cambiamenti di mansioni ecc. delle figure professionali inizialmente presenti) e a possibili esigenze di aggiornamento professionale.	Si ritiene che l'esigenza della formazione si avverta principalmente nella fase iniziale e di messa a terra della Riforma. Inoltre, il materiale formativo (video, testi, piattaforme etc.) rimarrà nella disponibilità delle amministrazioni interessate e potrà essere da questo riutilizzato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Articolo 34 **(Disposizioni finanziarie)**	
Premesso che il Fondo utilizzato a copertura presenta le occorrenti risorse, andrebbe assicurato che il loro utilizzo non pregiudichi attività o programmi già avviati a legislazione vigente, anche alla luce del fatto che gran parte di tali risorse coprirà le spese di personale di cui all'articolo 9, non essendo pertanto destinate ad iniziative direttamente a favore delle persone con disabilità, per cui non sembra nemmeno ipotizzabile una sostituzione dei programmi eventualmente già avviati con nuovi ed equivalenti programmi.	Si assicura che l'utilizzo delle risorse finanziarie del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità non pregiudica le attività o i programmi già avviati a legislazione vigente.
Articolo 38 ***(Entrata in vigore)***	
Andrebbe valutato l'inserimento dell'articolo 9, commi 6 e 7, tra le disposizioni che si applicano dal 30 giugno 2024, posto che si prevedono autorizzazioni di spesa con decorrenza dal 2024 e che quindi altrimenti le relative risorse non potrebbero essere impiegate. Inoltre, anche per l'articolo 33, comma 1, andrebbe valutata la medesima decorrenza, posto che al secondo periodo si cita l'anno 2024 al fine di attuare la sperimentazione con le risorse indicate dall'articolo 9, comma 7.	Relativamente all'articolo 9, commi 6 e 7, si condivide l'osservazione del Servizio Bilancio di prevederne l'applicazione dal 30 giugno 2024, al fine di eliminare la discrasia temporale evidenziata nel dossier che impedirebbe l'utilizzo delle risorse stanziate già dall'esercizio finanziario 2024. Relativamente all'articolo 33, comma 1, si reputa preferibile conservare l'attuale differimento di efficacia della relativa disposizione al 1° gennaio 2025 tenuto conto che la sperimentazione avrà inizio dalla medesima data ora indicata

	e che l'articolo 9, comma 7, che stanzia le occorrenti risorse per realizzare la predetta sperimentazione, sarà presumibilmente già collocato tra le disposizioni che si applicano dal 30 giugno 2024. Relativamente all'art. 33, comma 5, valuti la Commissione l'opportunità di evidenziarne la natura di disposizione transitoria nell'ambito del comma 2 dell'articolo 38.

Decreto legislativo recante: "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato"
(milioni di euro)

Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2024	2025	2026	2024	2025	2026	2024	2025	2026
9	7		Assunzione di 2.131 unità di personale da parte di INPS	S	C	7,1	71,6	215,4	7,1	71,6	215,4	7,1	71,6	215,4
9	7		Assunzione di 2.131 unità di personale da parte di INPS - effetti riflessi	E	TC				3,5	34,7	104,5	3,5	34,7	104,5
9	7		Assunzione di 2.131 unità di personale da parte di INPS - procedure concorsuali	S	C	2,1			2,1			2,1		
9	7		Assunzione di 2.131 unità di personale da parte di INPS - funzionamento	S	C	0,4	1,6	0,2	0,4	1,6	0,2	0,4	1,6	0,2
9	8		Partecipazione di un professionista sanitario, in rappresentanza delle associazioni di cui all'art.4, c.4, della L. 104/1992, alle commissioni che assolvono alle funzioni di Unità valutative di base	S	C		6,6	32,8		6,6	32,8		6,6	32,8
31	1		Istituzione del Fondo per l'implementazione dei progetti di vita	S	C		25,0	25,0		25,0	25,0		25,0	25,0
32	3		Misure di formazione integrata dei soggetti coinvolti nella valutazione multidimensionale e nell'elaborazione dei progetti di vita	S	C	20,0	30,0		20,0	30,0		20,0	30,0	
34	1		Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, di cui all'art.1, c.178 della L. 234/2021	S	C	-29,6	-134,9	-273,4	-29,6	-134,9	-273,4	-29,6	-134,9	-273,4
			Entrate	E		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**34,7**	**104,5**	**3,5**	**34,7**	**104,5**
			Spese	S		**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
			SALDO			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**3,5**	**34,7**	**104,5**	**3,5**	**34,7**	**104,5**